

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

726^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-54

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 55-79

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 81-94

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		* CALVI (DS-U)	Pag. 10, 34, 37
RESOCONTO STENOGRAFICO		DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	13
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	MANZIONE (Mar-DL-U)	16, 36, 37
SENATO		BATTISTI (Mar-DL-U)	20
Composizione	1	* BRUTTI Massimo (DS-U)	22, 27
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	ZANCAN (Verdi-U)	24
DISEGNI DI LEGGE		ANDREOTTI (Aut)	26, 27, 29
Deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge:		SEMERARO (AN)	29
(1296-B/bis) <i>Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione):</i>		CENTARO (FI)	31
PRESIDENTE	2	VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia	33, 34, 36
RICHIAMO AL REGOLAMENTO		Seguito della discussione:	
PRESIDENTE	2, 5	(2958) <i>Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>	
MANZIONE (Mar-DL-U)	2, 5	BOBBIO Luigi (AN)	38, 39, 40 e passim
DISEGNI DI LEGGE		SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia	38, 39, 40 e passim
Ripresa della discussione sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 1296-B/bis:		GARRAFFA (DS-U)	39
PRESIDENTE	5, 10, 13 e passim	MARITATI (DS-U)	41
BOBBIO Luigi (AN), relatore	5	* CALVI (DS-U)	43, 48, 52
		DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	46, 47, 49 e passim
		PETRINI (Mar-DL-U)	53
		Verifiche del numero legale	53
		SUI LAVORI DEL SENATO	
		PRESIDENTE	53
		DISEGNI DI LEGGE, PREANNUNZIO DI TRASMISSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DI ASSEGNAZIONE. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	
		PRESIDENTE	54

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/bis:

Proposte presentate ai sensi dell'articolo 136,
comma 2, secondo periodo, del Regolamento Pag. 55

DISEGNO DI LEGGE N. 2958:

Articolo 1 ed emendamenti	59
Articolo 2 ed emendamenti	61
Articolo 3 ed emendamenti	63
Articolo 4 ed emendamenti	65
Articolo 5 ed emendamenti	67
Articolo 6 ed emendamenti	69
Articolo 7 ed emendamenti	74
Articolo 8 ed emendamenti	75

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati	Pag. 81
Annunzio di presentazione	81
Assegnazione	81

GOVERNO

Trasmissione di documenti	82
-------------------------------------	----

GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Trasmissione di documenti	82
-------------------------------------	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	54
Interpellanze	82
Interrogazioni	84

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 20 gennaio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Comunica che, a seguito delle elezioni suppletive tenutesi nel collegio n. 8 della Regione Veneto, l'ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Rovigo ha proclamato eletto Massimo Donadi, cui formula a nome dell'Assemblea i migliori auguri di buon lavoro.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge:

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di

Presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione.

Richiamo al Regolamento

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiede alla Presidenza, alla luce della disposizione di cui all'articolo 136, comma 2, del Regolamento, di verificare l'ammissibilità della proposta QP1 della Commissione che, rispetto all'opzione tra il riesame dell'intero disegno di legge rinviato dal Presidente della Repubblica oppure un esame limitato alle sole disposizioni oggetto del messaggio, sceglie quest'ultima ipotesi ma proponendo una surrettizia estensione dell'oggetto della discussione ad altri ambiti normativi quali le disposizioni aventi rilievo finanziario o quelle attinenti ai termini di scadenza. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. La proposta avanzata dalla Commissione è analoga ad una proposta votata dall'Aula in occasione del riesame della legge sulla riforma del sistema radiotelevisivo.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). La prassi non può essere invocata per derogare ad esplicite disposizioni regolamentari, ma soltanto per fattispecie suscettibili di interpretazione.

PRESIDENTE. Prende atto delle dichiarazioni del senatore Manzione.

Ripresa della discussione sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 1296-B/bis

BOBBIO Luigi (*AN*). La proposta QP1 della Commissione è coerente con il Regolamento del Senato e con la prassi attuativa dell'articolo 74 della Costituzione. Infatti, se da un lato il riferimento alle parti che formano oggetto del messaggio presidenziale non può essere valutato in termini letterali, soprattutto in considerazione della complessità della normativa dell'ordinamento giudiziario, in relazione alla quale una considerazione organica delle disposizioni investite dal messaggio non può non incidere su altre parti del testo con esse in connessione diretta, dall'altra il riesame del Parlamento non deve superare l'ambito del messaggio presidenziale, specie se la sua analiticità preclude qualsiasi ampliamento in

via analogica. In altre parole, l'estrema puntualità del messaggio presidenziale (imperniato su quattro specifiche norme, tre delle quali afferenti ad un riconoscimento al Ministro della giustizia di funzioni non compatibili con le disposizioni costituzionali e la quarta relativa alla compressione del ruolo del CSM rispetto alle funzioni ad esso assegnate dall'articolo 105 della Costituzione) limita per ciò stesso il riesame del Parlamento, precludendo la possibilità di una sua estensione sulla base di una supposta e non configurabile incostituzionalità di sistema o derivata. Infine, è opportuno l'ultimo capoverso della proposta, relativo ad un'eventuale modifica delle disposizioni aventi portata finanziaria o attinenti ai termini di scadenza, in quanto dipendenti dall'eventuale modifica degli aspetti oggetto del messaggio presidenziale e dai tempi nei quali la riforma sarà definitivamente approvata.

CALVI (*DS-U*). I rilievi contenuti nel messaggio con cui il Presidente della Repubblica, nel suo ruolo di tutore dell'osservanza costituzionale, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario non debbono limitare l'oggetto del riesame da parte del Parlamento. Le norme infatti in merito alle quali è stata ravvisata una discrepanza con principi costituzionali sono unite da un unico filo conduttore, che è quello dello sbilanciamento degli equilibri costituzionalmente sanciti tra potere giudiziario e potere politico a favore di quest'ultimo. Vengono infatti censurate le norme con le quali si trasferiscono al Ministro della giustizia compiti propri del Consiglio superiore della magistratura, sottoponendo in tal modo, come evidenziato nel punto 4 del messaggio, l'organo di autogoverno ad un regime di vincolo che ne riduce notevolmente i poteri di cui all'articolo 105 della Costituzione. Per tali motivi il rinvio del disegno di legge alle Camere rappresenta l'occasione per procedere ad un riesame complessivo dell'intera normativa. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Tommaso Sodano*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Il messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere la riforma dell'ordinamento giudiziario indica la palese incostituzionalità di una serie di norme, il che sostanzialmente incide sugli equilibri costituzionali tra potere giudiziario e potere politico. Stante la rilevanza delle questioni e l'ampiezza delle inosservanze, il Parlamento non può rispondere limitandosi a meri aggiustamenti di natura tecnica, del resto impossibili con riguardo in particolare alle espropriazioni di poteri cui è stato sottoposto il Consiglio superiore della magistratura, e pertanto è necessario un complessivo riesame delle disposizioni. Al riguardo, stigmatizza il richiamo da parte della Presidenza a precedenti scelte operate dal Parlamento in palese violazione regolamentare in ordine alle modalità di discussione di disegni di legge rinviati dal Presidente della Repubblica alle Camere. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Calvi*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). E' auspicabile che il messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica lo scorso 16 dicembre rappresenti l'occasione per una rivisitazione complessiva della riforma dell'ordinamento giudiziario, su cui l'opposizione ha già espresso il suo profondo dissenso, non solo dal punto di vista politico, ma anche per la violazione di taluni principi costituzionali cardine dello Stato di diritto come evidenziato nello stesso messaggio. Oltre ai rilievi richiamati dai senatori Calvi e Dalla Chiesa, il messaggio contiene alcune condivisibili critiche sulla tecnica legislativa adottata, con la compressione della riforma in due soli articoli, il secondo dei quali di ben 49 commi, a seguito della presentazione della questione di fiducia sul maxiemendamento del Governo; per non dire della mancanza di un reale confronto in Commissione a causa dell'anticipato trasferimento del disegno di legge in Assemblea. Talvolta persino nelle stesse Aule parlamentari emerge la considerazione del dibattito quale rito inutile e consunto, del quale liberarsi attraverso ogni possibile alchimia interpretativa del Regolamento e della prassi, anziché considerarlo dal punto di vista della maggiore garanzia di correttezza del procedimento legislativo. Sotto questo profilo, dissente dall'interpretazione di due sentenze della Corte costituzionale fornita dal presidente Pera nella seduta della Giunta per il Regolamento del 27 dicembre 2004 per sostenere la legittimità della prassi dei maxiemendamenti, che comunque non possono riguardare il caso di specie. Si augura quindi che il disegno di legge sia riesaminato nella sua interezza, con riferimento ad ogni articolo e non ai singoli commi richiamati, come auspicato nella questione pregiudiziale QP4. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-RC*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). I rilievi critici alla riforma dell'ordinamento giudiziario contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica riguardano la violazione del fondamentale principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, ad esempio per la determinazione ogni anno da parte del Ministro della giustizia delle linee di politica giudiziaria e per la sua attività di monitoraggio delle sentenze, per l'impugnativa presso il TAR delle decisioni del CSM in materia di avanzamento di carriera dei magistrati o, ancora, per l'indeterminatezza dei cosiddetti colloqui psicoattitudinali. Trattandosi peraltro di una riforma istituzionale di sistema, in attuazione della VII disposizione transitoria della Costituzione, condivide l'auspicio di una rivisitazione complessiva del disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Michellini*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). La maggioranza si sforza di delimitare il più possibile i rilievi di incostituzionalità mossi dal Capo dello Stato alla riforma dell'ordinamento giudiziario, in contrasto con le posizioni espresse dall'opposizione, da numerosi esponenti della cultura giuridica e dalla magistratura associata; invece, ad esser stata rinviata alle Camere è proprio la legge nel suo insieme, perché essa esprime una concezione nel rapporto tra potere politico e potere giudiziario basata sul primato del primo sul se-

condo, in contrasto con l'impianto costituzionale che pone l'indipendenza della magistratura a tutela dei diritti dei cittadini. Anche la menomazione delle competenze del CSM in materia di conferimento di incarichi direttivi ai magistrati e generalmente di assegnazioni e promozioni, nonché per l'intero sistema disciplinare, come evidenziato nel messaggio del Presidente della Repubblica, ribadisce la concezione verticistica dei poteri dello Stato contenuta nel provvedimento e incentrata sul primato dell'Esecutivo, che contrasta con la visione articolata e funzionale della Costituzione repubblicana, basata sull'equilibrio dei poteri. Auspica dunque che il disegno di legge sia discusso nuovamente nel suo insieme, con il contributo dell'opposizione, secondo la logica e lo spirito del messaggio presidenziale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Michelini*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Condividendo in premessa l'osservazione che il messaggio del Presidente della Repubblica è la causa e non l'oggetto dell'odierno dibattito in Aula, ritiene necessaria, come evidenziato nello stesso messaggio, la ricerca di un punto di equilibrio tra il potere legislativo e quello giudiziario che tenga in maggior conto l'attuale assetto costituzionale. Viceversa, la riforma conferisce un eccessivo potere al Ministro della giustizia, in ordine alla fissazione delle linee di politica giudiziaria o al monitoraggio di tale attività, ed affievolisce indebitamente le competenze del CSM. Chiede quindi che sia accolta la richiesta di valutare nuovamente la riforma nel suo impianto complessivo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U e del senatore De Paoli*).

ANDREOTTI (*Aut*). Sollecita l'Assemblea a cogliere l'occasione della discussione sui rilievi formulati dal Presidente della Repubblica, che non attengono a mere questioni di tecnica legislativa ma investono il problema dell'indipendenza della magistratura, per tentare di superare la rigida contrapposizione attualmente esistente tra potere politico e potere giudiziario, che rischia di condurre ad effetti deleteri dal punto di vista istituzionale e sociale. In concomitanza con una discussione che può rappresentare una svolta importante per la vita della Nazione, è necessario il recupero di un clima di reciproco rispetto tra politica e magistratura. (*Applausi dai Gruppi Aut, UDC, FI, AN, Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Molte congratulazioni*).

SEMERARO (*AN*). La Casa delle libertà ed il Governo hanno affrontato la discussione sulla riforma dell'ordinamento giudiziario con uno spirito di apertura al confronto, ma hanno dovuto prendere atto dell'assoluta mancanza di analogha disponibilità da parte dell'opposizione, attestata sull'interpretazione di ogni intento riformatore come un'interferenza nell'attività giudiziaria ed un attentato all'indipendenza della magistratura. Il testo approvato dal Parlamento è in realtà intervenuto in modo legislativamente corretto nella disciplina dell'attività dei magistrati, con una riforma di grande portata e rilievo sociale, in ordine alla quale il Presidente della Repubblica ha formulato alcuni, limitati rilievi di natura costituzionale,

peraltro non tutti condivisibili, sui quali, tuttavia, la maggioranza ora intende responsabilmente concentrare la propria attenzione, dal momento che l'impianto complessivo del provvedimento appare, anche dopo la verifica del Capo dello Stato, pienamente rispondente al dettato costituzionale. (*Applausi dai Gruppi (AN, FI e UDC).*)

CENTARO (*FI*). Effettivamente si corre il rischio che nell'affrontare i temi della riforma dell'ordinamento giudiziario uno schieramento politico si appropri dei temi dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, ma ciò avviene perché nel potere giudiziario esiste una ritrosia culturale di fondo ad ogni ipotesi di modifica. Ne è prova l'atteggiamento dei settori più critici della magistratura che, pur avendo fermamente disapprovato i contenuti della riforma, non hanno mai proposto alcun modello alternativo, offrendo invece soltanto alcune indicazioni, molte delle quali, peraltro, recepite dal Parlamento. Bene ha fatto quindi quest'ultimo a riappropriarsi delle proprie prerogative per affrontare una questione ineludibile, nella duplice consapevolezza che il popolo sovrano potrà esprimere, al momento del voto, la propria valutazione sull'opera riformatrice avviata e che, in un regime politico di alternanza, a nessuno conviene tentare di asservire la magistratura al potere esecutivo. Forza Italia voterà a favore della questione pregiudiziale proposta dalla Commissione ritenendo possibile operare modifiche che vengano incontro alla sostanza dei rilievi del Presidente della Repubblica senza stravolgere l'impianto complessivo della riforma e dare quindi nuova possibilità di manovra a coloro che alla stessa si oppongono pregiudizialmente. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC.*)

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il messaggio del Capo dello Stato non ha censurato l'impianto fondamentale della riforma dell'ordinamento giudiziario, resa ormai ineludibile, dopo anni di discussione, dall'obsolescenza delle regole e dall'evoluzione della società. I rilievi del Presidente della Repubblica, infatti, non investono aspetti fondanti quali la gerarchizzazione delle procure, la temporaneità degli incarichi direttivi o la tipizzazione degli illeciti penali dei magistrati, ma attengono a questioni specifiche che potranno essere agevolmente riconsiderate dal Parlamento nella sua sovranità anche perché, per alcune di esse, la formulazione della norma non ha consentito di esplicitare le reali intenzioni del legislatore: è il caso della trattazione da parte del Ministro delle linee di politica giudiziaria, che vuole essere l'esposizione degli intenti politici del Governo e non la definizione di linee direttrici cui conformare il funzionamento dell'attività giudiziaria. Con tali modifiche il provvedimento sarà esente da qualunque sospetto di incostituzionalità e renderà finalmente possibile la modernizzazione della magistratura, garantendo, forse, al contempo il pieno rispetto reciproco tra potere politico e potere giudiziario e l'auspicato superamento degli attuali conflitti. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC.*)

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato approva la proposta QP1. Sono pertanto precluse le proposte QP2, QP3 e QP4.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2958) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 2 novembre 2004 si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e della rappresentante del Governo. Invita il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente. (*v. Resoconto stenografico*). Passa infine all'esame degli articoli, a partire dall'articolo 1 e dagli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti, ad eccezione dell'1.100 e dell'1.101, sui quali il parere favorevole.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il parere del relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2. Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore GARRAFFA (DS-U), il Senato approva l'emendamento 1.100. È inoltre respinto l'emendamento 1.40. Il Senato approva l'emendamento 1.101, con conseguente assorbimento dell'1.50. Il Senato approva quindi l'articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 2.1 a 2.5 e approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 3.1 a 3.6 ed approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MARITATI (*DS-U*). Sottoscrive l'emendamento 4.5, soppressivo dei commi 2, 3 e 4, che affidano al Ministro della giustizia compiti burocratici di ricezione e trasmissione dei mandati d'arresto europei che inevitabilmente contraddicono le esigenze a base del provvedimento, in particolare l'urgenza dell'esecuzione dei provvedimenti, che pertanto dovrebbero al più presto essere posti a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana territorialmente competente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti presentati, ad eccezione del 4.100 sul quale, come tutti gli altri emendamenti presentati dal senatore Antonino Caruso, il parere è favorevole in quanto interpretano una mediazione rispetto alle proposte dell'opposizione.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 4.1 a 4.5 ed approva il 4.6, identico al 4.100. È quindi approvato l'articolo 4 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 5.2 a 5.10 ed approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 6.15 e 6.16 sono preclusi dalla reiezione del 5.2.

CALVI (*DS-U*). Illustra l'emendamento soppressivo 6.1, evidenziando al contempo che il complesso degli emendamenti presentati tende a recepire la decisione quadro del Governo dell'Unione Europea relativa al mandato d'arresto europeo evitando un'irragionevole difesa della normativa nazionale. Infatti, l'attuazione della decisione quadro e quindi il rafforzamento della cooperazione internazionale implicano necessariamente un adattamento delle normative degli Stati membri, senza tuttavia limitare le essenziali garanzie dei cittadini. Il testo in votazione, ed in particolare l'articolo 6 che nei fatti rende impossibile l'attuazione della decisione in conseguenza della complessità delle procedure previste per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, è invece portatore di un'intrinseca contraddizione tra la volontà di recepire la decisione quadro ed il rifiuto di apportare le indispensabili modifiche al codice processuale penale. Per questo l'Italia è l'unico Paese firmatario della decisione quadro a non averla ancora recepita nell'ordinamento interno, il che la espone al rischio di diventare il ricettacolo della criminalità europea.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario, ad eccezione del 6.100.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 6.1.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Mentre il testo approvato dalla Camera dei deputati contrasta con lo spirito della decisione quadro, ponendo barriere processuali e burocratiche estranee alla tutela dei diritti costituzionali del cittadino, l'emendamento 6.2 propone un pieno recepimento della decisione sul mandato di arresto europeo.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.5, che limita le possibilità ostruzionistiche insite nel concetto di qualificazione giuridica del reato.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 6.5 a 6.8. Il Senato approva quindi l'emendamento 6.100. È inoltre respinto l'emendamento 6.10.

CALVI (*DS-U*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 6.12 volto a sopprimere la farraginoso procedura che deve accompagnare il mandato d'arresto emanato da magistratura di altro Paese. L'*iter* richiesto, infatti, è talmente complesso da vanificare l'applicazione del mandato

d'arresto che, invece, proprio in quanto fondato su una decisione quadro dell'Unione Europea, dovrebbe rispondere a principi di cooperazione e reciproca fiducia tra gli Stati. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). La procedura richiesta per la concessione del mandato d'arresto, nella sua complessa puntigliosità, non appare rispondente a quei rapporti di reciproca fiducia tra gli Stati che dovrebbero sottendere alla normativa e segnala l'ostilità di fondo del centrodestra nell'aderire alla decisione quadro. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Sono quindi respinti gli emendamenti 6.12 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e del 6.13), 6.14 e 6.17 mentre è approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

È quindi respinto l'emendamento 7.2.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). La norma di cui al comma 1 pone un'assurda condizione all'esecuzione del mandato di arresto europeo, considerata la possibilità che, soprattutto in presenza di nuove figure di reato, non si riscontri una perfetta coincidenza degli ordinamenti. Sarebbe preferibile pertanto affidarsi ad una logica di cooperazione anche per evitare riflessi negativi sul Paese.

È quindi respinto l'emendamento 7.3.

CALVI (*DS-U*). Il rischio sotteso all'inutile sbarramento di cui al comma 1 è che l'Italia diventi un ricettacolo della criminalità organizzata a livello europeo.

Sono quindi respinti gli emendamenti dal 7.10 al 7.6, mentre è approvato l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sull'emendamento 8.1. Avverte che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Stante l'imminente conclusione da parte della 1a Commissione dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3243, recante norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005, il calendario dei lavori dell'Assemblea è integrato, ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento, con l'esame del predetto provvedimento, che verrà posto al primo punto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana odierna. Poiché non si fanno osservazioni, così s'intende stabilito.

Disegni di legge, preannunzio di trasmissione dalla Camera dei deputati e di assegnazione

Commissioni permanenti, autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Comunica che non appena la Camera dei deputati trasmetterà il messaggio del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, in materia di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, il predetto provvedimento sarà deferito alla 10a Commissione permanente in sede referente, con i pareri delle Commissioni 1a, 5a, 6a, 8a, 11a e 14a, nonché alla 1a Commissione per i presupposti di costituzionalità. Le predette Commissioni sono pertanto autorizzate ad integrare i loro ordini del giorno in modo da consentire alla Commissione di merito di riferire all'Assemblea al termine della seduta pomeridiana. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie al seduta.

La seduta termina alle ore 12,48.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Cherchi, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Magnalbò, Mantica, Marano, Mugnai, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pascarella e Zorzoli, per attività della 4^a Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Greco, per attività della 14^a Commissione permanente; Budin, Crema, Danieli Franco, Dell'Utri, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Provera, Rigoni e Rizzi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dini, Forcieri, Gubetti e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Coviello e Tarolli, per attività dell'Unione interparlamentare; Peruzzotti, per partecipare ad una commissione di concorso; Servello, per partecipare ad una cerimonia.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che in data 25 gennaio 2005 l'ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Rovigo, a seguito delle elezioni suppletive tenutesi il 23 e il 24 gennaio 2005 nel collegio n. 8 della Regione Veneto, al fine dell'attribuzione del seggio resosi vacante per effetto

del decesso del senatore Guido Mainardi, ha proclamato eletto senatore della Repubblica il candidato Massimo Donadi.

Al nostro nuovo collega formulo, a nome dell'Assemblea, i migliori auguri di buon lavoro.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge:

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 1296-B/bis.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione.

Richiamo al Regolamento

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo in particolare con riferimento all'articolo 136, che testualmente prevede: «1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione so-

pra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.

2. Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.».

La lettura dell'articolo 136 ci consente di comprendere in quale fase attualmente ci troviamo. In particolare, signor Presidente, voglio riferirmi al secondo comma testé letto, nel quale è prevista la possibilità di limitare la discussione alle sole parti che formano oggetto del messaggio. Siamo sostanzialmente di fronte ad una scelta affidata all'Assemblea di esercitare o no una opzione circa la possibilità di delimitare l'ambito della discussione e quindi del riesame del provvedimento, sulla scorta del messaggio che il Capo dello Stato ha fatto pervenire alle Camere.

Allora mi chiedo, signor Presidente, e chiedo a lei: chi altri, dopo l'applicazione dell'articolo 136, quindi dopo quella verifica da parte dell'Assemblea, ha la possibilità di modificare, integrare o ridurre la delimitazione e quindi l'esame del provvedimento?

A mio avviso nessun altro, perché l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi su un aspetto particolare e, una volta che decide, essa è sovrana e la decisione rimane assolutamente insindacabile.

Di fronte a questa possibilità di esercitare o meno l'opzione, che ribadisco, di scegliere di limitare l'ambito di discussione, oppure ritenere di poter rimodulare complessivamente il disegno di legge rispetto alle osservazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato, mi chiedo se sia possibile scegliere di limitare la discussione e, nello stesso tempo, lasciare una porta aperta; cioè, o si ritiene che esista un oggetto specifico del messaggio del Capo dello Stato che limita conseguentemente la discussione, oppure si ritiene che tale messaggio operi a tutto campo rispetto all'intero corpo normativo contenuto nel disegno di legge che è stato oggetto del messaggio.

Signor Presidente, rispetto alle quattro proposte di deliberazione sottoposte al nostro esame, verifichiamo che quelle a firma dell'opposizione prevedono un riesame complessivo di tutto l'impianto normativo e quindi, rispetto alle due opzioni, chiedono all'Aula di privilegiare quella più larga, che consenta in Commissione e poi, di nuovo, in Aula, con l'esame degli emendamenti, di rivisitare complessivamente l'intero disegno di legge. Mentre l'opposizione ha scelto questo tipo di percorso, la maggioranza, con la proposta QP1 a firma della Commissione, che verrà illustrata dal relatore Luigi Bobbio, sceglie una strada diversa e cioè di esercitare l'altra opzione, il che è legittimo. La maggioranza propone cioè di verificare quale sia l'oggetto specifico del messaggio del Capo dello Stato e limitare soltanto a quella parte del disegno di legge l'esame, prima in Commissione e poi in Aula.

Allora, signor Presidente, il quesito che le pongo è il seguente. In effetti, la proposta QP1 presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo

136, comma 2, prevede un oggetto diretto quando propone che l'Assemblea limiti la discussione del disegno di legge n. 1296-B/*bis* ad una serie di norme, che poi vedremo. Subito dopo, però, recita «In ogni caso devono comunque intendersi indirettamente oggetto del messaggio, (...)» ed indica un'altra serie di disposizioni, elencate analiticamente in modo da consentire all'Aula, comunque, di sapere qual è il percorso che viene proposto. E fin qui, *nulla quaestio*.

I problemi, a mio avviso, nascono con l'ultima parte del dispositivo della deliberazione proposta dalla Commissione allorché, invece, si fa riferimento ad un oggetto non solo indiretto, ma addirittura eventuale. Infatti, si dice: «la Commissione propone altresì che siano da intendersi indirettamente oggetto del messaggio tutte le disposizioni aventi rilievo finanziario (...) nonché tutte le disposizioni comunque connesse con termini di scadenza previsti dalla legislazione vigente la cui modifica potrebbe risultare necessaria in conseguenza del rinvio disposto dal Presidente della Repubblica.».

Signor Presidente, le chiedo allora se questa proposta di deliberazione, che come abbiamo detto esercita l'opzione di limitare l'oggetto, sia ammissibile. Infatti, da una parte indichiamo una serie di norme rispetto alle quali è possibile esercitare un'attività di rimodulazione, rivisitazione e adeguamento ai contenuti e ai precetti costituzionali indicati dal Capo dello Stato (esercitando quindi l'opzione secca di limitare), dall'altra parte, però, e a mio avviso da questo nasce il problema, c'è un allargamento surrettizio ad una serie di norme indirettamente oggetto del messaggio del Capo dello Stato, che però non vengono individuate, né delimitate.

Anche nella seconda parte del dispositivo, all'inizio, c'è un richiamo ad un oggetto indiretto che però, correttamente, viene espressamente codificato, in modo da chiarire all'Aula su quale parte del disegno di legge ricade la limitazione della rivisitazione. In quest'altro caso, invece, signor Presidente, esiste un allargamento, una delega surrettizia che non si capisce come e a chi venga fatta.

Ecco perché, signor Presidente, chiedo che lei verifichi, con i poteri dei quali sicuramente dispone, l'ammissibilità di questa seconda parte della proposta di deliberazione presentata dalla maggioranza.

Infatti non comprendiamo, qualora dovesse passare questa proposta, chi abbia il potere di riferire che quella norma che si propone eventualmente di modificare sia riferibile effettivamente a modifiche finanziarie, o sia teoricamente riferibile all'altro richiamo astratto che viene fatto, cioè alla possibilità che ci siano termini in scadenza.

Ed allora, signor Presidente, noi abbiamo due opzioni che possono essere esercitate. Una è rigida: limitare precisamente l'oggetto della discussione; l'altra è elastica: allargarlo a tutto il provvedimento. Secondo me non esiste alcuna possibilità di adire ad una terza ipotesi di interpretazione, che si collocherebbe esattamente a metà di quelle due che invece l'articolo 136, secondo comma, del nostro Regolamento correttamente prevede.

Non è una questione di poco conto, signor Presidente, perché io non riesco a comprendere chi possa poi decidere che quell'estensione di valutazione del disegno di legge rispetto ai rilievi oggetto del messaggio del Capo dello Stato sia legittima. E allora, questo lo può fare secondo me soltanto l'Aula. O l'Aula decide di allargare l'esame a tutto il contenuto del disegno di legge, oppure occorre correttamente limitarne l'oggetto soltanto a delle norme prevedibili, prefigurate e concretamente riconoscibili già in questa sede. Ogni delega e ogni rinvio, a mio modesto avviso, appaiono assolutamente surrettizi ed illegittimi.

Ecco perché le chiedo di dichiarare, per quanto riguarda l'ultima parte della proposta della Commissione, l'inammissibilità della proposta di deliberazione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Senatore Manzione, devo dirle che, anche in occasione dell'esame di un analogo provvedimento ai sensi dell'articolo che lei richiamava – mi riferisco in particolare alla cosiddetta legge Gasparri sulla riforma del sistema radiotelevisivo –, vi era nel dispositivo analogo disposizione, che non è stata contestata. Ritengo perciò che la possibilità da parte della Presidenza di ammettere la proposta da lei indicata sia legittima, e perciò non ritengo di dover accogliere le sue richieste.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Mi permetto, signor Presidente, di non essere d'accordo con la valutazione della Presidenza, perché ricorrere alla prassi parlamentare è possibile soltanto quando ci troviamo al cospetto di zone d'ombra che non hanno una precisa previsione nel Regolamento. Nel caso di specie, l'articolo 136, secondo comma, prevede espressamente due sole possibilità. Signor Presidente, mi sembra che nessun precedente possa colmare una situazione del genere, che trova nel Regolamento una previsione puntuale. Quindi, rifarsi a precedenti o alla prassi appare assolutamente illegittimo.

PRESIDENTE. Prendiamo atto, senatore Manzione, delle sue dichiarazioni.

Ripresa della discussione sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 136, comma 2, secondo periodo, del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bobbio per illustrare la proposta QP1.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, colleghi, sono qui per illustrare la proposta votata dalla 2ª Commissione permanente relativa all'applicazione, come ci diceva un attimo fa il collega Manzione, della norma di cui all'articolo 136, comma secondo, del nostro Regolamento. Articolo in relazione al quale mi piacerebbe dare, proprio per offrire una prelimi-

nare indicazione di tipo procedurale e regolamentare circa la proposta di deliberazione che sto per illustrare, una valutazione di tipo interpretativo.

Infatti, bene ha fatto la Presidenza, sulle osservazioni del collega Manzione, a richiamare un precedente, posto che se vi è questione circa la portata e il contenuto di una norma del Regolamento, ben possa occorrere il precedente per chiarire le conclusioni da trarsi circa la necessità di applicare questa norma regolamentare. È altresì vero, tuttavia, che, proprio in riferimento alla specifica vicenda parlamentare in questione, il testo della norma all'articolo 136, comma secondo, è a mio avviso assolutamente chiaro.

La norma regolamentare, stabilendo che il messaggio è trasmesso alla Commissione competente, la quale riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, che può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio, indica in maniera chiara la via da percorrere nel prosieguo dei nostri lavori. È del tutto evidente che, nella fattispecie, la proposta approvata dalla Commissione invita l'Assemblea a votare una deliberazione che vincoli la valutazione di merito – qui siamo in una fase procedurale – limitatamente «alle parti che formano oggetto del messaggio», per usare l'espressione testuale dell'articolo 136. Ma è altrettanto vero, che per prassi, per un normale canone interpretativo, il significato dell'espressione «parti che formano oggetto del messaggio» non può essere limitato al senso strettamente letterale.

Non c'è dubbio che alcune parti formano oggetto del messaggio in maniera diretta, altre in maniera indiretta o, se preferite, derivata. La diretta riferibilità di parti del messaggio a singoli articoli o a singole norme del disegno di legge, per la tecnica stessa di costruzione di una normativa complessa come quella sull'ordinamento giudiziario, comporta un'inevitabile conseguenza: andando ad incidere su una specifica norma oggetto del messaggio, in sede di riesame da parte della Commissione e poi da parte dell'Aula, si può provocare un effetto a catena sull'architettura complessiva del disegno di legge.

Sarà perciò dovere precipuo dell'Assemblea, e prima ancora della Commissione, dopo avere esaminato la specifica norma oggetto del messaggio, verificare – per alcune di esse l'indicazione nella proposta di deliberazione è puntuale – le altre norme contenute nel testo che dalla prima norma derivino la loro portata, il contenuto concreto o la forza di applicazione.

Essendo queste le premesse regolamentari, quindi procedurali, della questione si può ritenere conforme al Regolamento la proposta di deliberazione che mi avvio ad illustrare.

L'iter parlamentare del disegno di legge è noto a tutti: lo stesso fu approvato in ultima lettura dalla Camera dei deputati il 1° dicembre 2004. Il Presidente della Repubblica con proprio messaggio, in data 16 dicembre 2004, ai sensi della norma di cui all'articolo 74 della Costituzione ha rinviato il disegno di legge di cui sopra. Il rinvio, peraltro, è articolato in maniera estremamente puntuale.

A differenza del rinvio cui ha fatto riferimento la Presidenza, relativo alla cosiddetta legge Gasparri, che presentava profili di non eccessiva specificità, il rinvio di cui ci occupiamo nella seduta odierna è assai analitico e puntuale. Esso riguarda quattro specifici punti, quattro specifiche norme del disegno di legge recante la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il rinvio risulta motivato (perdonatemi se farò qualche brevissima premessa perché poi si possa comprendere meglio da parte di tutti il contenuto e la portata in termini di efficacia della proposta QP1) in riferimento all'asserita, palese incostituzionalità di quattro specifici aspetti dell'articolato, dei quali tre afferenti al riconoscimento al Ministro della giustizia di attribuzioni ritenute non compatibili, sotto vari profili, con il dettato costituzionale, ed uno – il quarto – concernente la dedotta compressione di ruolo e funzioni del CSM, come disegnati dalla norma di cui all'articolo 105 della Costituzione medesima.

Specificamente, il primo punto del messaggio presidenziale riguarda la norma di cui all'articolo 2, comma 31, lettera *a*) del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario nella parte in cui la stessa recita: «*(Relazioni sull'amministrazione della giustizia)*. – 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso».

Questo specifico passaggio, cioè l'inserimento nella comunicazione del Ministro di una parte di un capitolo relativo alle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso, viene ritenuto dal Presidente della Repubblica in evidente contrasto con varie disposizioni costituzionali (articoli 101, 104 e 110 della Costituzione).

Il secondo punto di palese incostituzionalità, secondo il contenuto del messaggio presidenziale, riguarda la norma di cui all'articolo 2, comma 14, lettera *c*), nel punto in cui la stessa recita: «istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali».

Anche questa norma viene ritenuta di palese incostituzionalità per contrasto con le norme di cui agli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione, rilevando nella norma stessa, da un lato, la sua portata attributiva al Ministro di poteri non compatibili con ruolo e poteri del Ministro come sarebbero disegnati dalla Costituzione; dall'altro la norma introduce ed introdurrebbe, in questo violando ulteriormente la Costituzione, un momento di grave condizionamento dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il terzo punto oggetto del messaggio è quello relativo alla facoltà di impugnativa attribuita al Ministro all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), a mente della quale lo stesso Ministro è «legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere» (del Consiglio superiore della magistratura) concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3)».

Nel messaggio questa previsione viene ritenuta in contrasto con l'articolo 134 della Costituzione, nella parte in cui andrebbe a violare la disposizione che disciplina i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato individuandosi, in questa specifica previsione, un momento costituzionalmente non previsto, e perciò solo illegittimo, di ulteriore possibilità di intervento del Ministro sull'esercizio di altro potere costituzionale.

Il quarto punto oggetto del messaggio è relativo all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), numeri 3.1 e 3.2, norma in tema di assegnazioni, e quindi in tema di promozioni, secondo la quale il Consiglio superiore della magistratura deve assegnare i posti messi a concorso ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o nel concorso per titoli previsti dalla lettera *f*), numero 2, prima e seconda parte.

Va precisato anche, ad illustrazione della proposta di deliberazione, che nello stesso senso si muovono e dispongono le norme contenute nei numeri 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 9.1 e 9.2 della lettera *l*), nonché, come recita sempre il messaggio presidenziale, per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa nei numeri 1 e 3 della lettera *g*) e, per le funzioni direttive, nel numero 17 della lettera *h*) e nel numero 6 della lettera *i*).

In sintesi, il messaggio fa riferimento alla illegittimità costituzionale per contrasto in particolare con l'articolo 105 della Costituzione, evidenziando che l'aver disegnato un meccanismo di progressione in carriera puntato sul principio del concorso, un meccanismo che nella sua concreta articolazione vede ruoli e della Scuola superiore della magistratura e della commissione esterna al Consiglio superiore della magistratura, individua momenti gravi e importanti di rottura dell'assetto costituzionale e, in particolare, di forte invasività nell'ambito delle prerogative e dei poteri in materia di assegnazioni che lo stesso articolo 105 conferisce al Consiglio superiore della magistratura come organo di autogoverno.

Come è di tutta evidenza, questi quattro punti in qualche maniera ricostruiscono una lettura di questa parte del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario che va a centrare la sua attenzione su quattro specifiche disposizioni che, nella lettura del messaggio presidenziale, avrebbero la valenza di arrecare un *vulnus* rilevante, in specifici punti e in specifici settori, al complesso dei poteri del Consiglio superiore della magistratura.

La proposta di deliberazione votata dalla Commissione tiene conto ovviamente, da un lato, della norma di cui al comma secondo dell'articolo 136 del Regolamento, e altrettanto ovviamente della lettera del messaggio presidenziale, nonché di quella che deve essere una lettura organica dello stesso messaggio presidenziale in riferimento alle certe ricadute in termini di complessiva architettura normativa che l'accoglimento e comunque la trattazione di ciascuno dei punti oggetto del messaggio può avere su altri punti, alcuni espressamente richiamati nel medesimo messaggio presidenziale altri facilmente individuabili sulla base di una lettura organica, del testo del disegno di legge nel suo complesso.

Giova, a mio avviso, sottolineare ulteriormente che nella genericità – perché questo è un dato che non possiamo non valutare – della formulazione della norma di cui all'articolo 74 della Costituzione non risultano disciplinate *ex professo* né le conseguenze in punto di diritto del messaggio presidenziale, né le eventuali ricadute in termini di dovere di accoglimento o meno nel merito delle indicazioni del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento.

Tuttavia, al di là della congruità della norma di cui all'articolo 74 della Costituzione in termini contenutistici, è prassi consolidata che in analoghe fattispecie il Parlamento riesamini il disegno di legge adeguandosi ovviamente al messaggio presidenziale.

Siffatto riesame però, nella fattispecie, non può e non deve, ad avviso della Commissione, travalicare i limiti ed il contenuto del messaggio, posto che, come accennavo all'inizio del mio intervento, la puntualità dello stesso, cioè la sua analiticità, illustra e in qualche maniera impone una sua valutazione da parte dell'Assemblea in termini di tassatività. La Commissione ritiene cioè che il messaggio presidenziale, proprio in ragione e in virtù della sua analiticità, specificità, minuziosità, debba essere considerato dall'Assemblea in termini di tassatività dei contenuti, quindi in termini di tassatività e di stretta limitazione delle possibilità di intervento da parte della stessa Assemblea del Senato e, pertanto, di preclusione di ogni ipotesi di ampliamento analogico. Potremmo dire che, in qualche misura, il messaggio presidenziale del quale oggi siamo chiamati ad occuparci si autolimita e, quindi, limita il potere-dovere di riesame da parte del Parlamento.

Non credo che tale argomentazione potrebbe essere «resistita» da argomentazioni legate, per esempio, a una del tutto ipotetica illegittimità costituzionale di sistema, che vorrebbe farsi ricadere in via di deduzione, da parte di alcuni, sull'intero disegno di legge e non solo sulle specifiche parti dell'articolato oggetto del puntuale messaggio presidenziale, posto che, del resto, non è prevista, a mio avviso, né configurabile una illegittimità costituzionale derivata, ma solo l'eventuale illegittimità di singole disposizioni contenute nel testo normativo suscettibile di ampliamento.

Un'ultimissima notazione va fatta al secondo capoverso della proposta di deliberazione. (*Richiami del Presidente*). Ho quasi concluso, signor Presidente.

Il riferimento alle disposizioni aventi rilievo finanziario, nonché a tutte le disposizioni comunque connesse con termini di scadenza previsti dalla legislazione vigente, non poteva e non può che essere fatto in questi termini, sia perché quelli in materia finanziaria sono dipendenti dalla concreta deliberazione che sarà fatta e quindi dal concreto eventuale accoglimento dei punti di modifica oggetto del messaggio presidenziale, sia perché, soprattutto in relazione alle disposizioni connesse con termini di scadenza, è del tutto evidente che, in presenza di norme che prevedono taluni termini di scadenza, il fatto che l'*iter* parlamentare che era giunto a conclusione subisca una retromarcia (mi si perdoni l'espressione impropria) a seguito del messaggio presidenziale, non può non portarci a tenere conto della necessità di fare in modo che talune scadenze, quindi l'individuazione di taluni termini, venga soddisfatta anche e soprattutto in questa sede di nuova deliberazione in ordine al disegno di legge che ci occupa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calvi per illustrare la proposta QP2.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 74 della nostra Carta costituzionale definisce con grande linearità e rigore quali sono i poteri del Presidente della Repubblica nella funzione di controllo della legge e ci avverte che prima di promulgare la legge egli può chiedere, con messaggio motivato alle Camere, una nuova deliberazione.

La dottrina si è a lungo affannata per definire i limiti e l'oggetto di questo suo potere. Non ricordo tutte le discussioni dottrinali, perché a me basta ricordare ciò che affermò il presidente Luigi Einaudi, il quale, fin dal messaggio di insediamento del 12 maggio 1948, ebbe a dire che la legge fondamentale della Repubblica «lo aveva fatto tutore della sua osservanza». Ecco la sua funzione, in questo caso: il rinvio della legge alle Camere è una delle modalità con cui egli esercita la funzione di tutore dell'osservanza della norma costituzionale.

Tutti sanno che è uno strumento che è stato usato raramente. Il rinvio della legge alle Camere è stato usato quattro volte dal presidente Einaudi, tre volte dal presidente Gronchi, otto volte dal presidente Segni, mai dal presidente Saragat, una volta dal presidente Leone, quattro volte dal presidente Pertini; comunque, sono state rare le occasioni nelle quali il Presidente della Repubblica ha ritenuto di dovere intervenire. Evidentemente, se il Presidente della Repubblica ritiene di dovere interloquire con il Parlamento circa la discrepanza che si è creata tra una norma voluta dal Parlamento e il disegno costituzionale nel suo complesso, si è di fronte ad eventi particolarmente significativi.

Attenzione, non ci riferiamo all'intervento di incostituzionalità, la cui competenza appartiene alla Corte costituzionale, ma al Presidente della Repubblica il quale, per l'appunto, nella sua funzione (che aveva indicato il presidente Einaudi) interloquisce con il Parlamento, avvertendo che su questa legge bisognerà ritornare. Oggi siamo quindi nel momento in cui dobbiamo decidere come e in che misura intervenire.

La prima osservazione che propongo (credo che il Senato ne debba prendere atto con compiacimento) attiene all'assunto dottrinario che le Camere non possono eludere il dovere di esaminare le norme censurate quando la censura afferisce a questioni di ordine costituzionale ed è esattamente quello che stiamo facendo.

Il secondo problema sul quale dobbiamo riflettere è che il messaggio è la causa e non l'oggetto esclusivo del riesame; vale a dire che quando il Presidente della Repubblica ci invita a rileggere la normativa su alcuni punti (in questo caso, quattro) le Camere hanno la titolarità di rivederla nel suo complesso, appunto perché il rinvio è la causa della rilettura e non costituisce l'oggetto intorno al quale limitare l'intervento del Senato e delle Camere.

Il Presidente si è soffermato su quattro punti e credo che essi siano assai significativi. Se dovessi sintetizzare il significato di questo messaggio e indicare il punto che congiunge le quattro osservazioni del Presidente della Repubblica, direi che egli è intervenuto sui rapporti tra i poteri giudiziario ed esecutivo: tale è il tema, che è di straordinaria delicatezza.

Onorevoli colleghi, non per quanto sto dicendo, ma per il tema che stiamo trattando, che è di assoluta delicatezza istituzionale, forse vi dovrebbe essere una maggiore attenzione. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Infatti, non stiamo parlando di una qualsiasi legge, ma del messaggio del Presidente della Repubblica attinente l'ordinamento giudiziario e i rilievi di costituzionalità che egli ha formulato, e che hanno ad oggetto i rapporti fra i poteri giudiziario ed esecutivo. Mi sembra che questa disattenzione sia un segno pessimo per la cultura istituzionale del nostro Paese.

Come dicevo, nel formulare la legge sull'ordinamento giudiziario (che, come sappiamo, in effetti non è mai stata discussa, nel senso che ne abbiamo discusso per due anni, ma ogni volta il provvedimento è stato modificato con un maxi emendamento su cui è stato apposto il voto di fiducia) ci siamo trovati di fronte ad una espropriazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, vale a dire dell'organo di autogoverno della magistratura, da parte del potere esecutivo.

Tutti abbiamo avvertito e ben sappiamo quanto sia necessaria la riforma dell'ordinamento giudiziario, del Consiglio superiore della magistratura: sappiamo tutti che si tratta di temi delicatissimi, che devono essere affrontati con grandi capacità politica e culturale.

Ma questo non è stato fatto. Si tratta di occasioni perdute più che per carenza di interesse politico, per una carenza di cultura istituzionale nell'affrontare questi temi di così ampio respiro e di così ampia portata.

Il Presidente della Repubblica indica alcuni momenti, forse i più significativi, dove il Ministro ha tentato di appropriarsi di poteri che costituzionalmente sono propri dell'organo di autogoverno della magistratura. Quando la legge sostiene che il Ministro «rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso», cosa significa se non che il Ministro dà le indicazioni di quelle che dovranno essere le politiche giu-

diziarie cui la magistratura dovrebbe assoggettarsi? Il Ministro farà benissimo a venire in Parlamento e aprire un dibattito sul programma del Governo in tema di giustizia, ma mai egli potrà dare indicazioni di politica giudiziaria tramite un messaggio a cui la magistratura dovrà adeguarsi.

Lo stesso ragionamento vale per il punto 2, dove il Ministro si arroga il potere di indire un monitoraggio al fine di verificare «l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertati della pretesa punitiva». Il Ministro può fare tutto ciò che vuole; i monitoraggi li può fare tranquillamente, quanti ne vuole, ma stabilire per legge che egli può organizzare un monitoraggio riguardante «l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale» è indubbiamente un modo per delimitare l'autonomia e l'indipendenza del potere giudiziario e quindi giustamente il Presidente della Repubblica ha sollevato una censura.

Terzo punto: il Ministro si arroga un potere veramente stravagante. Coloro i quali non seguono le vicende giudiziarie non sanno, per esempio, quanti procuratori della Repubblica, a cominciare dal procuratore di Bergamo, non si sono potuti insediare perché il Consiglio superiore della magistratura ha conferito l'incarico, ma il Ministro non ha dato il suo parere. Quindi vi è stato un contrasto nel concerto tra Ministro e Consiglio superiore della magistratura. Cosa accade in questo caso? Prevale appunto il parere del Consiglio superiore della magistratura.

In questo caso il Ministro – e debbo dire che vi è una sorta di svilimento della sua stessa funzione – propone che egli possa ricorrere al giudice amministrativo. A questo punto, in un conflitto tra organi di rilevanza costituzionale (Consiglio superiore della magistratura e Ministro), si proponeva di rivolgersi al magistrato del TAR del Lazio per risolvere il conflitto, quando dal punto di vista dell'ordinamento costituzionale un conflitto tra poteri dello Stato si risolve avanti la Corte costituzionale. Dalla Corte costituzionale il Ministro scende fino al giudice amministrativo, ma ciò solo nella speranza (e non si capisce come e perché!) che il suo parere possa avere maggiori possibilità di accoglimento.

L'ultima questione concerne il punto forse decisivo sul quale ci siamo soffermati nella nostra mozione, il punto 4. In questo caso il Presidente della Repubblica credo non lasci nulla di non chiarito quando afferma che la questione è di fondamentale importanza perché attiene alla menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura risultante appunto da diverse disposizioni di legge. Ricorda che l'articolo 105 della Costituzione recita che «Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». Ciò significa che la riforma dell'ordinamento giudiziario ha totalmente rovesciato le prerogative dell'uno e dell'altro, ha svuotato il Consiglio superiore della magistratura, ha attenuato l'autonomia e l'indipendenza della magistratura per conferire poteri al Ministro, per conferire poteri all'Esecutivo.

È questo il punto di maggiore delicatezza. Dobbiamo tutti elevare un grande ringraziamento al Presidente della Repubblica che ha avuto la forza, il coraggio e la cultura di sollevare una questione così delicata. I rapporti tra Esecutivo e magistratura non possono essere regolati dalle norme sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, votate dal Parlamento. Andrà ridiscussa e magari anche riletta la Carta costituzionale; siamo pronti a discutere tutto purché, però, ci siano un livello di cultura istituzionale adeguato ed una riforma che renda finalmente la giustizia italiana garante dei diritti dei cittadini, ma anche efficace nel suo operare.

Noi – e concludo, signor Presidente – siamo di fronte ad una legge sull'ordinamento giudiziario che abbiamo giudicato pessima; ad un messaggio del Presidente della Repubblica assolutamente elevato per cultura e dignità costituzionale. A questo punto non possiamo non cogliere l'occasione per ridiscutere l'intera legge. Non lo dico perché la legge possa non essere approvata o per guadagnare tempo o creare intralcio. Lo dico perché il Presidente della Repubblica al punto quattro ci dice che dobbiamo ridiscutere i rapporti tra potere giudiziario e potere esecutivo nel suo complesso. Se è così, non potremmo rileggere la legge sull'ordinamento giudiziario in tutte quelle parti su cui il punto quattro del Presidente della Repubblica incide e consente al Parlamento di intervenire e di interloquire, ma si rende doveroso il nostro impegno a rileggere l'intera normativa.

Per questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo che i senatori vogliano leggere con attenzione la nostra Proposta che riassume i concetti che vi ho ora illustrato e vogliano esprimere il loro consenso con un voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Sodano Tommaso*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Dalla Chiesa per illustrare la proposta QP3.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo anch'io che dobbiamo avvicinarci alla discussione di oggi con il rispetto che merita il Presidente della Repubblica e l'attenzione che merita una legge che, come dice lo stesso Presidente, ha un alto rilievo costituzionale.

Credo, dunque, che questa non sia una discussione di *routine* alla quale possiamo avvicinarci con l'atteggiamento di chi deve difendere una posizione di schieramento o di chi deve ottenere la rapida approvazione della legge. Ritengo occorra una meditazione approfondita sul senso di questo messaggio, sulle ragioni per cui il Presidente della Repubblica ha ritenuto di intervenire, laddove più volte aveva fatto notare, attraverso quelli che vengono definiti giornalmente gli ambienti del Quirinale, che a lui spetta intervenire soltanto nel caso in cui vi sia una palese incostituzionalità della legge.

In questo caso, il Presidente ha ritenuto dunque che vi fosse palese incostituzionalità e non su un punto solo. Non ci ha detto, il Presidente

della Repubblica, che vi è un passaggio nella legge nel quale per fretta di legiferare, per rispondere sollecitamente a una domanda proveniente dall'opinione pubblica o per qualsiasi altra ragione che spinge normalmente il Parlamento a procedere in modo veloce si sia violato un articolo della Costituzione. Come sappiamo, non siamo andati velocemente su questa legge.

È vero che non l'abbiamo discussa molto nelle forme in cui ci è arrivata alla fine; è vero che abbiamo avuto una stratificazione di proposte nel corso del tempo, per cui abbiamo esaminato più leggi. Dunque, siamo di fronte al paradosso di una legge che non è stata discussa in poco tempo o che è stata sottoposta a quest'Assemblea sulla spinta di un'emergenza, il che giustificherebbe che quel singolo passaggio non sia stato sufficientemente meditato: ci troviamo dinanzi ad una legge sulla quale la maggioranza ha lavorato e rilavorato per due anni, ma che poi non è stata sufficientemente discussa in quest'Aula.

Non è stata, però, in questo caso, la fretta ad aver fatto nascere i gatini ciechi; c'è stato un intento generale che si è trasfuso nella legge approvata da quest'Aula; quello di spostare i rapporti tra potere politico e potere giudiziario, tra potere esecutivo (molto più che potere legislativo) e potere giudiziario.

Signor Presidente, l'intento era quello di spostare gli equilibri costituzionali. Dunque, non c'è, come nel caso della legge Lunardi, un passaggio nel quale siamo stati inavvertiti; c'è, piuttosto, una filosofia generale che entra in questo provvedimento e gli imprime un timbro, gli dà una cifra. Questo è così vero che il Presidente della Repubblica è intervenuto richiamando l'osservanza non di un articolo della Costituzione, bensì di cinque. Cinque articoli della Costituzione che rappresentano quasi la metà degli articoli dedicati alla magistratura e all'ordinamento giudiziario, che lo riguardano, lo investono e danno indirizzi ad una possibile futura legge – che viene auspicata – sull'ordinamento giudiziario.

Vengono richiamati dal Presidente della Repubblica cinque articoli, non uno solo. È un pezzo di Costituzione, dunque, che viene richiamato e mi domando – di fronte al Presidente della Repubblica che sottopone alla nostra attenzione la palese incostituzionalità di una legge, perché va a colpire un pezzo di Costituzione – come si possa pensare di intervenire chirurgicamente su quel provvedimento, come se si trattasse di accomodamenti, di aggiustamenti da poco, delimitati, di singoli punti di un testo che – torno a dire una volta di più – è lungo e difficilmente leggibile e sul quale, dunque, è ancora più difficile compiere interventi chirurgici, perché la sua formulazione non è affatto chiara.

Di fronte all'importanza di questo messaggio e della materia, di fronte alla vastità delle indicazioni che ci vengono fornite e alla quantità di articoli della Costituzione richiamati alla nostra attenzione, credo che non possiamo pensare di rispondere con piccoli accorgimenti tecnici. Forse questo sarebbe possibile su uno dei rilievi che vengono dal Presidente, ma sicuramente non su tutti e quattro i rilievi che ci vengono introdotti, perché tra loro collegati.

Non penso soltanto alla difficoltà tecnica – richiamata da molti colleghi, me compreso, in Commissione – di intervenire sul rilievo del Presidente della Repubblica che riguarda le funzioni precipue del Consiglio superiore della magistratura, al quale la Costituzione demanda – e solo adesso – la trattazione delle carriere, delle promozioni e della selezione dei magistrati. Si tratta di un tema complesso, che agisce e interferisce con un'altra serie di previsioni contenute nel testo. Vorrei sapere come si può intervenire velocemente per sistemare la questione quando il provvedimento ha deliberatamente scelto di sottrarre competenze fondamentali al Consiglio superiore della magistratura e di spostarle in altra sede. Non si può intervenire con un aggiustamento, con un intervento chirurgico.

Non penso solo a questa difficoltà, ma anche, in generale, all'ispirazione di questa legge. Un'ispirazione che è stata esplicitamente spiegata dal Ministro, quando ha detto che finalmente abbiamo approvato una legge contro gli interessi, contro la volontà della magistratura. Egli ha dato una spiegazione di quale sia l'orientamento generale: questa è una legge per piegare i magistrati, indipendentemente dal valore e dal giudizio che si possa dare sui singoli magistrati e sul loro operato.

È una legge che sposta gli equilibri costituzionali e noi da qui, e solo da qui, dobbiamo partire. Non riprenderò i singoli rilievi che il senatore Calvi ha già illustrato.

Il problema non è impiegare il nostro tempo per ripetere tesi che sono state sostenute in Commissione, pubblicamente, e che alcuni di noi hanno già esposto in questa sede. Però, la preoccupazione che nasce dagli stessi rilievi del Presidente della Repubblica fa sorgere la domanda: signor Presidente, ma noi possiamo trattare così un messaggio del Presidente della Repubblica? Ricordiamo anche qualche commento che ci fu in Aula quando il presidente Pera diede lettura del testo del messaggio, qualche espressione di disdegno che vi fu indirizzata, qualche commento anche poco rispettoso della sua funzione, venuto da lettori diversi dell'Assemblea.

Ebbene, quei commenti e quelle grida spiegano abbastanza bene il modesto rispetto che stiamo dimostrando in quest'Aula nel momento in cui ci accingiamo a dare una risposta a rilievi che riguardano – lo ripeto – non un singolo passaggio, un singolo articolo, un singolo comma di un articolo della Costituzione al quale inavvertitamente non si è prestato il giusto peso. Stiamo parlando di cinque articoli della Costituzione e se mi permette, signor Presidente (al riguardo interverrà poi il collega Manzione) il Presidente della Repubblica ci ha invitati a rispettare la Costituzione anche con riferimento al modo in cui legiferiamo, ossia al modo in cui trattiamo le leggi dentro quest'Aula; e i Regolamenti delle Camere sono parte integrante della Costituzione.

Allora, mi domando come possiamo affrontare un messaggio del Presidente della Repubblica che ci richiama al nostro dovere di legiferare e di attenerci, nel nostro lavoro, alla Costituzione, e dire che i Regolamenti delle Camere, che sono parte integrante della Costituzione, possono essere ignorati in nome di un precedente e della prassi.

Anche nel modo di agire di oggi (le chiedo scusa: probabilmente, sarà stato anche consigliato circa la risposta che ci ha fornito), anche nel modo in cui si risponde ad obiezioni profondamente di metodo, sollevate all'inizio del dibattito, si è richiamato il precedente. Guardi, non esiste violazione del Regolamento che possa giustificare un'ulteriore violazione successiva. Il Regolamento, parte integrante della Costituzione, non può essere violato richiamandosi ad alcun precedente.

Questa Camera non può continuare a giustificare violazioni del Regolamento richiamandosi a precedenti. È il modo peggiore in cui possiamo rispondere al richiamo del Presidente della Repubblica. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Calvi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Manzione per illustrare la proposta QP4.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, in questa fase della nostra discussione – cioè quella prevista dall'articolo 136, secondo comma, del nostro Regolamento, che recita: «Il messaggio, comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente (...), la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio (...) – noi senatori del Gruppo della Margherita desideriamo lanciare un monito e lasciare una puntuale testimonianza che esprimano tutta la nostra preoccupazione su quanto avvenuto al Senato in occasione dell'esame del provvedimento e su quello che purtroppo sta ancora per accadere.

Le nostre puntuali critiche sul merito del disegno di legge e le nostre proteste sui modi dell'esame parlamentare, sono affidate, nella loro completezza, ai resoconti del dibattito in Commissione e in Aula. Dopo l'alto richiamo del Presidente della Repubblica contenuto nel messaggio alle Camere del 16 dicembre 2004, riteniamo però che possa essere utile rivisitarle nuovamente, per consentire una maggiore diffusione della nostra posizione.

Sentiamo, signor Presidente, il bisogno di far risaltare il nostro dissenso, che non è più un dissenso meramente politico, ma palesa viva preoccupazione per un offuscamento di taluni principi cardine dello Stato di diritto costituzionale fissati nella nostra Carta fondamentale, che devono indurre il Senato della Repubblica a decidere per una rivisitazione complessiva, e non limitata, come propongono il relatore e la maggioranza della Commissione giustizia, di tutto il complesso normativo varato per riformare l'ordinamento giudiziario.

Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto, i senatori Calvi e Dalla Chiesa, hanno già toccato il merito pieno del messaggio del Presidente della Repubblica, messaggio che rappresenta innegabilmente una situazione che potremmo definire di incostituzionalità di impianto, che travolge cioè tutto il corpo normativo della riforma.

Ecco perché preferisco invece soffermarmi, per illustrare la quarta proposta di deliberazione prevista nel nostro ordine del giorno, sull'inciso

finale contenuto nel messaggio del presidente Ciampi, che evidenzia in maniera chiara come «(...) l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi e occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo», il che «(...) non appare coerente con la *ratio* delle norme costituzionali (...) con l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata «articolo per articolo e con votazione finale».

A tal proposito anche noi, come il Capo dello Stato, dubitiamo fortemente della rispondenza del procedimento seguito alle prescrizioni dell'articolo 72 della Costituzione e chiediamo di adeguarlo.

In presenza di un disegno di legge delega, che rinvia alle determinazioni del Governo dando ad essa un ampio spazio di disciplina della materia, e in presenza, oltretutto, di una delega a riformare l'intera materia dell'ordinamento giudiziario, l'esame parlamentare avrebbe dovuto essere ampio, meditato e approfondito. Almeno i principi e i criteri direttivi della delega avrebbero dovuto essere adeguatamente considerati e dibattuti dal Parlamento.

Va segnalato come, invece, nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 10 novembre dello scorso anno, il Senato si sia trovato a dover esaminare in seconda lettura un testo completamente diverso da quello fatto oggetto di prima approvazione. Ciò, come è noto, a seguito dell'approvazione presso la Camera dei deputati di un maxiemendamento sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia e che ha stravolto – anche da un punto di vista testuale – il provvedimento nel contenuto licenziato dal Senato.

Su tale testo, sostanzialmente nuovo, la Commissione giustizia del Senato non ha potuto misurarsi, poiché, come altre volte è accaduto in questa legislatura, una decisione della Conferenza e Presidenti di Gruppo, adottata a maggioranza, è intervenuta a trasferire all'Assemblea il provvedimento.

Vorremmo sottolineare sul punto che nessun invito sollecitatorio, al limite nessuna diffida a concludere i propri lavori è stata rivolta alla Commissione, come pure sarebbe stato possibile ai sensi dell'articolo 44, comma terzo, del nostro Regolamento. Trascorsi i due mesi previsti dall'articolo 44, comma primo, del Regolamento, il disegno di legge è stato trasferito all'Aula, senza nemmeno la possibilità di nominare un relatore.

A questo punto ci chiediamo legittimamente e chiediamo a lei, signor Presidente, cosa è rimasto oggi, nel diritto parlamentare vigente, della previsione costituzionale dell'articolo 72, primo comma, della Costituzione, che impone l'esame dei provvedimenti in Commissione, in presenza di un sempre più frequente esautoramento della Commissione di merito anche su provvedimenti di fondamentale rilevanza per l'impalcatura dello Stato.

E non è finita qui. Dopo che si era incardinata la discussione in Aula su un determinato testo, quello approvato dalla Camera, e si era svolta l'attività di studio, di riflessione e di intervento emendativo dei senatori,

è intervenuto, per l'ennesima volta, un altro maxiemendamento del Governo, approvato inopinatamente e inconsapevolmente con un solo voto, benché contenesse disposizioni che toccavano materie e argomenti diversi e modificavano punti rilevanti del disegno di legge.

Non dovrebbe sorprendere allora la sensazione di scoramento e, talvolta, di frustrazione che traspare dalla lettura dei resoconti parlamentari di fronte ad un andamento dei lavori che sembra considerare il dibattito parlamentare niente altro che un rito inutile e consunto, del quale occorre cercare di liberarsi il più rapidamente possibile, ricorrendo a tutte le alchimie interpretative dei Regolamenti e della prassi parlamentare. Un'ulteriore riprova purtroppo – lo dico con pacatezza – l'abbiamo avuta quando la questione sollevata ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento è stata respinta con una motivazione incomprensibile e assolutamente inadeguata.

Desideriamo rilevare, infine, che un siffatto modo di procedere espone tutti ad errori e scelte discutibili. È accaduto così che in più di un caso l'emendamento del Governo (mi riferisco al maxiemendamento presentato in Aula qui in Senato) ha modificato parti del provvedimento sulle quali si era già avuta la doppia lettura conforme delle Camere, con una violazione, pertanto, del fondamentale principio secondo cui, in presenza di una doppia lettura conforme del testo, la funzione legislativa è da considerarsi resa e su quella parte non è più possibile intervenire nel prosieguo del procedimento.

Avrei voluto davvero che il Senato si dimostrasse il miglior giudice di se stesso e dei propri atti, come una gloriosa tradizione del passato ci ha tramandato.

Di fronte, però, alla perdita di questo senso del limite e della soggezione alle prescrizioni desumibili dalla lettera e dallo spirito della Costituzione, ci auguriamo che – dopo il presidente Ciampi – altri organi garanti della legalità costituzionale intervengano, consentendo il recupero dei caratteri garantistici del procedimento di decisione parlamentare.

Voglio aggiungere due notazioni: nella relazione distribuita in occasione della riunione della Giunta per il Regolamento del 27 dicembre 2004, il presidente Pera ha sostenuto che la Corte costituzionale avrebbe confermato – con alcune sue pronunzie – la legittimità costituzionale della prassi dei maxiemendamenti, quella prassi che non consente assolutamente né l'esame specifico delle singole questioni, né la possibilità di esprimere un voto effettivamente consapevole perché quando veniamo chiamati a votare su un unico emendamento che prevede fattispecie non omogenee e che interviene rispetto ad argomenti completamente diversi non vi è la possibilità di comprendere che tipo di valutazione facciamo, bisogna affidarsi a quella trasposizione fiduciaria che molto spesso il Governo ha chiesto, ingiustamente, alla sua maggioranza.

A mio avviso, l'interpretazione esposta dal presidente Pera nel relazione alla Giunta per il Regolamento non è condivisibile, giacché la sentenza n. 391 del 1995 – richiamata espressamente – ha semplicemente affermato la legittimità del ricorso all'articolo unico in sede di conversione dei decreti-legge ed allorché viene posta la questione di fiducia, a condi-

zione che l'intervento emendativo sia omogeneo quanto al suo oggetto (cosa che non è ravvisabile nella fattispecie che ci interessa); mentre la sentenza n. 398 del 1998, anch'essa richiamata dal presidente Pera, dichiara inammissibile la censura operata dalle Regioni, giacché tale rilievo esula dalle competenze regionali e non perché infondato, come si è voluto far credere.

La seconda questione è di ordine sistematico. Invito tutti i colleghi a valutare con me questa considerazione: non esiste, nella tecnica legislativa, unità di misura inferiore all'articolo. La stessa indicazione dell'articolo 72 della Costituzione espressamente lo prevede. Ecco perché, nel tentativo di delimitare le parti della legge da modificare, in quanto oggetto del messaggio presidenziale, la maggioranza non può che parlare di articoli e mai dei singoli commi. Aver inserito nell'articolo 2 del disegno di legge tutta la riforma comporterà la necessità anche tecnica di riesaminare almeno tale articolo nella sua interezza.

Non è possibile ragionare di una delimitazione della parte del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario facendo riferimento a dei commi. I commi non rappresentano una unità tecnicamente considerabile se è vero, come è vero, che la nostra Costituzione prevede l'approvazione articolo per articolo. Un'eventuale limitazione non potrà che essere fatta con riferimento all'articolo 2. Ecco perché, signor Presidente, mi auguro che alla fine di questo percorso illustrativo ci sia da parte della maggioranza, del senatore Caruso e del collega senatore Bobbio, la capacità di comprendere che non dobbiamo immaginare di aver messo in campo un'altra recita inutile; stiamo seguendo un percorso che è rigido nei contenuti, importante nella forma e che è essenziale per la vita della nostra Repubblica nella loro realtà concreta.

Vogliamo che questo percorso sia realmente partecipato e ci auguriamo che alla fine di esso la maggioranza abbia la capacità di comprendere che quando reclamiamo ad alta voce la possibilità di rivisitare tutto l'impianto dell'ordinamento giudiziario, così come modificato, alla luce delle osservazioni puntuali formulate dal Presidente della Repubblica, non lo facciamo perché vogliamo guadagnare del tempo o perché esiste nel nostro animo la volontà precostituita di esercitare un potere di interdizione rispetto alla maggioranza, ma perché siamo consapevoli che tante illegittimità sono state consumate.

Ancora una volta, quindi, dichiariamo la nostra incondizionata disponibilità, non nel merito politico – che non condividiamo – ma rispetto, per lo meno, all'astratta configurabilità di una compatibilità con quella Carta costituzionale nella quale, signor Presidente, noi ancora crediamo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-RC*).

PRESIDENTE. Ricordo che nella discussione sulle varie proposte può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, le questioni finora trattate rispetto al provvedimento, che oggi torna alla nostra discussione dopo il messaggio del Capo dello Stato, sono di non poca rilevanza: se limitarsi ad una discussione pedissequa, direi ragionieristica, di alcune delle norme che si ritengono interessate dal messaggio del Capo dello Stato, o se avere una interpretazione e una visione certamente più ampia ma anche più attenta del contenuto del messaggio stesso rispetto al lavoro che dobbiamo compiere.

Non starò certo qui a ripetere le argomentazioni svolte dai colleghi Bobbio, Calvi, Dalla Chiesa e Manzoni, ma, per sistematicità di ragionamento, ricordo a me stesso le quattro questioni poste dal Capo dello Stato: la prima, sulle linee politico-giudiziarie relative all'anno in corso che – afferma il Capo dello Stato – contrastano evidentemente con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione (le materie che attengono al rilevato contrasto con gli elementi della Costituzione sono di primaria importanza: l'autonomia dei giudici, l'indipendenza e l'autonomia da ogni altro potere e le competenze del Consiglio superiore della magistratura); la seconda questione, sull'istituzione dell'ufficio per il monitoraggio, che – afferma il Capo dello Stato – si pone ancora una volta in contrasto con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione, anche questi elementi importanti dell'autonomia e del funzionamento della magistratura; la terza, sulla facoltà di impugnativa del Ministro che si pone – afferma sempre il Capo dello Stato – palesemente in contrasto con l'articolo 134 della Costituzione e quindi con i poteri di importanti organi dello Stato; la quarta questione, infine, relativa alla menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura che si pone in contrasto con l'articolo 105 della Costituzione e quindi sempre con la libertà, l'autonomia e i poteri del Consiglio superiore della magistratura.

Si tratta di questioni – afferma il Capo dello Stato – di fondamentale importanza, contenute in un atto normativo di grande rilievo costituzionale e di notevole complessità.

È evidente, quindi, che come metodo, dal punto di vista sistematico, affrontare questa discussione avendo presente soltanto – ripeto – in maniera ragionieristica alcune questioni, alcuni articoli del provvedimento di cui stiamo parlando mina l'interpretazione che si deve dare al messaggio del Capo dello Stato.

Questo ha un suo rilievo e un suo riscontro nel merito del provvedimento e delle censure che in quella sede abbiamo operato, attenti al dettato lapidario della VII disposizione transitoria e finale della Costituzione: una «nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione».

Era esattamente questo lo spirito dei nostri rilievi, che sono già stati approfonditi e che quindi non starò a ripetere; mi riferisco ai punti relativi all'articolo 72 della Costituzione e al metodo che da parte della maggioranza si è voluto seguire.

Rimane l'aspetto che noi abbiamo rilevato nella discussione qui in Senato e che ci fa piacere e anche onore che il Capo dello Stato riprenda nel suo messaggio: che il limite per tutti noi, maggioranza ed opposizioni, resta quello della Costituzione e che se si finisce, per divisioni di carattere politico, per compromettere l'edificio della Costituzione, si finisce evidentemente per compromettere lo Stato di diritto.

Nel merito, come dicevo, avevamo sollevato alcune questioni. In primo luogo, quella della previsione di colloqui psico-attitudinali per le prove di concorso di accesso alla magistratura; avevamo sottolineato come quel criterio di assoluta indeterminatezza della previsione in ordine al tipo di valutazione, ai criteri, ai soggetti che vi dovrebbero procedere non poteva non farci rilevare lesioni di carattere anche costituzionale sulla ragionevolezza della norma in questione e sulla sua totale indeterminazione, senza scendere nel carattere più politico e quindi sul possibile od eventuale uso strumentale di questi colloqui.

Avevamo sottolineato come l'intera macchina concorsuale prevista da questa legge rischiava non solo di distogliere energie lavorative di commissari e candidati in quel tipo di lavoro, ma ledeva anche quel criterio della buona amministrazione costituzionalmente garantito.

Abbiamo fornito numeri e dati per non scendere in una polemica che poteva essere generica: negli ultimi quattro anni sono stati messi a concorso 233 incarichi direttivi e 399 incarichi semidirettivi, con un numero di domande presentate rispettivamente pari a 6.100 e a 3.100. Questi numeri e dati, questa imponente macchina ci obbliga a fare due considerazioni. La prima – ripeto – sul canone costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione: quanti magistrati, quante risorse umane saranno destinate non al lavoro che compete alla magistratura, ma all'esame di concorsi e di testi? Qual è la copertura finanziaria? Qual è il costo di tutta questa macchina? Era evidente che ciò destasse in noi parecchie perplessità.

Avevamo sollevato problemi, anche in questo caso prima di tutto ed eminentemente di carattere costituzionale, sulla riforma degli uffici del pubblico ministero, su quegli elementi di sovraordinazione, direi, gerarchica, che secondo noi contrastavano in maniera palese con la Costituzione.

Scendendo più in particolare nel merito, nei procedimenti sugli illeciti disciplinari, riscontravamo anche in questo ambito indeterminatezza, vaghezza delle norme e possibilità da qualsiasi parte politica di sfruttamento dell'ordinamento giudiziario.

Ricordo alcuni passi della legge. Si fa riferimento ad un appannamento della figura del magistrato: che vuol dire? Si parla di coinvolgimento in centri di potere politici o affaristici: che vuol dire in termini di illeciti amministrativi? Quale la valenza normativa di queste dichiarazioni così generiche e del tutto vaghe?

È evidente che c'era una visione costituzionale da noi non condivisa, ma c'era anche il desiderio di sfruttare alcune di queste norme.

Concludo, signor Presidente, ricordando la violazione della previsione costituzionale che esclude la partecipazione del ministro ai lavori del CSM. Non ho tempo per proseguire ancora, perché ci sarebbe molto da dire. (*Richiami del Presidente*).

Io credo quindi che noi dobbiamo necessariamente arrivare ad una rivisitazione complessiva di tale testo proprio in virtù di quei rilievi che il Capo dello Stato ci ha voluto offrire, per essere aderenti al suo messaggio. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Michelini*).

* BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, la relazione che è stata presentata qui si attiene rigidamente alla lettera dei rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica. La proposta di maggioranza si sforza di delimitare al massimo i confini della incostituzionalità e del nuovo esame al quale siamo chiamati. Viene respinta la nostra proposta, che corrisponde al punto di vista espresso da numerosi giuristi, dalla parte migliore della cultura giuridica italiana oltre che dalla magistratura associata.

L'espedito seguito dalla maggioranza per sfuggire al riesame complessivo del provvedimento, che abbiamo proposto, è duplice. Da un lato vi è una segmentazione, una considerazione atomistica dei rilievi inclusi nel messaggio, dall'altro vi è una interpretazione restrittiva delle valutazioni formulate dal Capo dello Stato.

Ma c'è una sfasatura, che io voglio segnalare, tra l'oggetto specifico dei rilievi esemplificati nel messaggio e l'oggetto del rinvio. È la legge nel suo insieme ad essere rinviata. Questo deve indurci ad una valutazione del rinvio alle Camere, in base alla quale non può limitarsi il riesame (con una interpretazione così restrittiva qual è quella sostenuta dal collega Bobbio) allo specifico oggetto dei rilievi coi quali il Presidente della Repubblica rinvia, nel suo insieme, il provvedimento all'esame delle Camere.

Del resto, questo testo di legge ha una sua organicità ed esprime una linea politica circa il rapporto tra potere politico e giurisdizione, e circa il tema cruciale del governo autonomo della magistratura. Anche per questo, il riesame deve essere complessivo.

È questa linea politica, che si manifesta esplicitamente ed organicamente nel testo di legge, che noi respingiamo. La consideriamo ingiusta, signor Presidente, poiché in questo provvedimento si mette in discussione, con una serie di norme convergenti, il principio dell'indipendenza della magistratura, che è posto non a garanzia, dei singoli magistrati, dei singoli giudici, ma piuttosto per garantire il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la tutela dei diritti dei cittadini.

Secondo una sentenza della Corte costituzionale (la n. 86 del 1982), proprio l'affermazione della indipendenza è centrale nella seconda parte del Titolo IV della Costituzione. Alla luce di questo principio, e la Costi-

tuzione prevede l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura e riserva a tale organismo, tra l'altro, assegnazioni, trasferimenti e promozioni, sicché è necessario che il CSM conservi, in ordine a questi ambiti così indicati, un effettivo potere decisorio; e non basta – chiarisce la sentenza della Corte – l'intervento deliberativo del Consiglio superiore della magistratura, se esso è determinato da un decisivo condizionamento che sia comunque esterno alla valutazione dell'organo di governo autonomo della magistratura.

Ciò avviene in tutto il sistema delle promozioni, che è tracciato dalla legge cui si riferisce il messaggio del Presidente della Repubblica, determinando quella che viene definita dal Capo dello Stato come una «menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura».

Questo primo capoverso del punto 4 del messaggio del Capo dello Stato è il centro ideale di tutte le considerazioni che il Presidente propone all'attenzione delle Camere. Non vi è dubbio che una menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura derivi da varie norme del testo di legge, non solo da quelle che attribuiscono a commissioni esterne la valutazione e la decisione in materia di promozioni, determinando un farraginoso ed inefficiente meccanismo concorsuale, ma anche da norme che prevedono, in materia di conferimento degli incarichi direttivi, un potere del Ministro di impugnare la decisione del Consiglio superiore della magistratura davanti ai tribunali amministrativi regionali, facendo in modo che si eluda, si aggiri la norma costituzionale sul conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Del resto, una invadenza del Ministro, un'attribuzione al Ministro di poteri che non sono suoi secondo il disegno costituzionale, si ricava da un'altra norma censurata dal Capo dello Stato, quella che prevede l'enunciazione delle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso, fatta all'inizio dell'anno dal Ministro, e quindi prevede un potere di indirizzo del Ministro, che è in contrasto con il disegno costituzionale. Ma non vi è una estensione dei poteri del Ministro anche nelle norme che si riferiscono al monitoraggio dei provvedimenti giudiziari? Non vi è nell'istituzione di un monitoraggio sui provvedimenti giudiziari una illegittima attribuzione al Ministro del potere di svolgere indagini ed accertamenti sull'esercizio della giurisdizione e sul contenuto dei provvedimenti giudiziari?

Tutto ciò mette in discussione l'indipendenza dell'ordine giudiziario, la sua autonomia. I costituenti hanno voluto il sistema del Governo autonomo della magistratura a garanzia dei diritti dei cittadini, secondo il modello pluralistico proprio della Costituzione repubblicana, che non assegna il primato, la funzione, il ruolo di vertice del sistema istituzionale al potere esecutivo, né al potere legislativo, né ad altra struttura che da sola possa dirsi al vertice dell'ordinamento costituzionale, poiché la Repubblica è un insieme articolato di autonomie territoriali e funzionali e non vi è un centro di comando unico.

Invece questo testo di legge si ispira all'idea di un primato dell'Esecutivo, che naturalmente deve fare i conti con tanti vincoli, deve fare i conti con la Costituzione, e quindi si determina attraverso l'aggiramento

dei principi costituzionali. Siamo perciò di fronte a norme di legge che contrastano con il disegno costituzionale e cercano di svuotarlo. L'intero sistema disciplinare, cui non si riferiscono specificamente le esemplificazioni proposte dal Capo dello Stato nel suo messaggio, è pesantemente segnato dallo stesso indirizzo: estensione dei poteri del Ministro, menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura; basti pensare alla elasticità di norme assai vaghe ed alla ampia discrezionalità del Ministro in campo disciplinare.

Signor Presidente, ho concluso: l'identità, le finalità fondamentali di questa legge devono essere poste radicalmente in discussione se si accetta e si condivide la logica del messaggio, se si rispetta il suo spirito.

Comprendo che alcuni colleghi della maggioranza, affezionati ad un testo di legge sbagliato e ingiusto, vogliano fortemente limitare e restringere l'impatto che questo rinvio alle Camere ha sul nostro lavoro. Noi siamo invece per assumere in pieno le considerazioni, la logica, lo spirito del messaggio del Capo dello Stato. Perciò chiediamo il riesame complessivo e spregiudicato dell'intera legge. Si proceda ad istituire un Comitato ristretto ed in tempi rapidi a riscrivere questo testo di legge. L'opposizione darà il suo contributo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Michelini*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, non posso anch'io non sottolineare in premessa l'estrema importanza sul piano della valenza istituzionale della discussione odierna; certamente una delle più alte ed importanti dall'inizio della legislatura.

Credo che questa discussione debba partire da due premesse: la prima – e non riesco a dirlo meglio di quanto ha già detto il senatore Calvi, riportando il testo della nostra proposta che riprendeva tutto il travaglio della dottrina sul punto – è che il messaggio del Presidente è la causa, non l'oggetto del riesame del Parlamento; la seconda premessa indispensabile, che dobbiamo sempre aver presente, è che il Parlamento può certamente limitare la discussione, ma non può elidere e strozzare una votazione che deve avvenire in ogni caso articolo per articolo sulla legge nel suo complesso.

Se questo è, come certamente lo è, quali sono i punti da affrontare? Il primo è il seguente: è possibile sul piano della tecnica legislativa limitare la discussione? La risposta viene fornita dalla proposta della maggioranza che surrettiziamente, tentando di limitare la discussione ad alcuni specifici articoli, in realtà deborda, sconfinando con una formula generica di articoli connessi o indirettamente coinvolti; finisce per debordare dal campo degli articoli specifici e quindi dà la prima risposta alla impossibilità tecnico-giuridica di limitare ad articoli la nostra discussione.

Se poi andiamo all'interno del messaggio del Presidente della Repubblica e verifichiamo quale è stata la sostanza di questo messaggio, troviamo che non già il Presidente della Repubblica si è limitato a censurare sotto il profilo costituzionale determinati aspetti, ma attraverso la censura costituzionale ha nuovamente richiamato il Parlamento a non toccare, a non delimitare in modo incostituzionale i poteri di due straordinari ed importanti enti, indispensabili in materia di ordinamento giudiziario, per l'appunto il Ministro di giustizia, quell'unico Ministro che non potrà mai essere cancellato dal Governo perché previsto dalla Costituzione, ed il Consiglio superiore della magistratura.

Allora, questo straordinario metronomo quale è il Presidente della Repubblica, valutando le norme, ha detto di fare attenzione perché queste due figure, così come sono disegnate nel testo di legge, suonano sbagliate rispetto alla Costituzione. Non sono in sincrono con la Costituzione; quindi, gli appunti che il Presidente della Repubblica fa sono specifici ma rispetto ad una valutazione complessiva di queste due figure istituzionali.

Il Presidente della Repubblica dice che vi è un eccesso di poteri nella figura del Ministro disegnata dal provvedimento. Vi è un eccesso di poteri perché questi non può relazionare sulle linee di politica giudiziaria né può avere un interesse autonomo e ricorrere contro le nomine del Consiglio superiore della magistratura, che sono andate in disaccordo rispetto al parere espresso dal Ministro stesso.

Il Presidente della Repubblica dice ancora che il monitoraggio delle sentenze, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza, tocca, da parte del Ministro, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (ma voi comprendete, colleghi, che ciò significa ridisegnare attraverso le reintroduzioni di limiti) con uno strabordare dei poteri dello stesso Ministero. E così pure, verificando la concordanza con la Costituzione delle norme sul Consiglio superiore della magistratura, il Presidente Ciampi richiama l'attenzione sul fatto che ci troviamo di fronte ad un affievolimento indebito dei poteri del Consiglio superiore della magistratura in forza di commissioni esterne ad esso e, soprattutto, in forza di valutazioni decisive da parte della Scuola superiore della magistratura.

Che cosa chiede allora, se andiamo nella sostanza il Presidente della Repubblica? Chiede che si provveda ad un nuovo equilibrio di questi poteri: Ministro della giustizia e Consiglio superiore della magistratura; nuovo equilibrio che deve tener conto dell'equilibrio superiore offerto dalla Carta costituzionale. Noi dobbiamo quindi «por mano all'opera» – se posso usare questa espressione – come orologiai puntuali e precisi per ritrovare questo equilibrio. Ma, colleghi, il punto di equilibrio non può essere previsto e delimitato in anticipo e veramente non c'è alcuna possibilità di rispondere a questa obiezione perché, trattandosi di un punto di equilibrio, abbisogna che si valutino, da una parte, il Ministro di giustizia e, dall'altra, il Consiglio superiore della magistratura in un'ottica di superiore equilibrio, che è – ripeto – offerta dalla Carta costituzionale. Come facciamo a metterci a lavorare e a ricercare un equilibrio *a priori*

prefissato? Questo significa veramente essere non rispettosi del messaggio del Presidente della Repubblica, perché, già prima, si vuole togliere lì e aumentare là, con un modo di lavorare che è assolutamente improprio.

In secondo luogo, è possibile una limitazione, su un piano di alta valutazione politica? Signori colleghi, se posso, vorrei rivolgere alla maggioranza non una mozione degli affetti, ma un richiamo al fatto che quando si parla di problemi di valenza istituzionale non esistono più maggioranza ed opposizione, ma dovrebbe esistere solo un'estrema attenzione al dato istituzionale. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Stiamo decidendo rispetto ad una discussione in cui l'opposizione ha fatto presenti determinate censure di costituzionalità che la maggioranza non ha accolto. Dico questo senza iattanza, perché qualsiasi legge che esca dal Parlamento in modo contrasto con la Costituzione è una sconfitta sia della maggioranza sia dell'opposizione, che non ha saputo tenere la maggioranza stessa al rispetto della Costituzione. Allora, se questo è, vi sembra, su un piano di alta politica, che sia giusto fare come un allievo di scuola elementare che, corretto da un altissimo maestro, si limiti a riscrivere sopra le correzioni e non si impegni invece a redigere nuovamente il testo che è stato corretto, così come un buon compito vuole?

Infine, e da ultimo, il terzo argomento che, a mio giudizio, è ancora più importante degli altri due. È assolutamente giusto quel che dicono tutti coloro che si sono occupati di questa cooperazione anomala del Presidente della Repubblica all'attività legislativa. Tutti coloro che se ne sono occupati, studiosi di ogni parte e tendenza politica, hanno detto che è una cooperazione anomala e preziosa, ma che rimane integro al Parlamento, nella sua autonomia e indipendenza, la decisione finale.

E allora io vi chiedo: vi sembra corrispondente a questa autonomia certa del Parlamento in materia legislativa che noi ci limitiamo ancor prima di cominciare? Vi sembra che questa limitazione sia degna di un Parlamento che vuole recuperare la sua autonomia e indipendenza con un esame, *cutis et in cute*, in ogni punto e in ogni interezza del testo di legge che il Presidente della Repubblica ci ha chiesto di riesaminare?

Per questa ragione, in nome dell'autonomia e indipendenza del Parlamento, vi chiedo di accogliere la proposta che prevede una valutazione complessiva dell'intero testo di legge. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U e del senatore De Paoli*).

ANDREOTTI (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI (*Aut*). Signor Presidente, chiedo ai colleghi un momento di attenzione, dato che in cinquantanove anni di attività parlamentare non ho mai preso la parola in materia di ordinamento giudiziario o di problemi della magistratura. Ciò non perché in un certo periodo ho vissuto una certa esperienza (sarebbe un argomento meschino), ma perché non ho una preparazione né accademica, né professionale per interloquire in un

settore di estrema delicatezza e del quale nell'Assemblea Costituente noi concordemente volemmo accentuare, con una dizione che esiste solo per questo, l'indipendenza: indipendenza da tutto.

Senatore Brutti, non dica, ad esempio, «la parte migliore della magistratura», perché questo è già un modo di differenziare».

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Ho detto «della cultura giuridica»; era una valutazione sui giuristi.

ANDREOTTI (*Aut*). Io parlo proprio dell'indipendenza. Ma perché nacque? Forse anche perché, a parte giuste osservazioni che possiamo chiamare filosofiche, nessuno sapeva, in quell'Assemblea, quale sarebbe stata la composizione del Parlamento che sarebbe stato eletto di lì a breve. Avevamo la preoccupazione che, se avesse vinto una certa parte, nonostante la buona volontà degli uomini, potesse accadere ciò che era avvenuto in Cecoslovacchia ed altrove.

Viceversa, qualcuno considerava noi democristiani, come pure altri non della sinistra, più o meno dei fascisti, degli aspiranti fascisti o degli ex fascisti. Quindi, fu introdotto quel concetto rigoroso dell'indipendenza della magistratura, che fu però al tempo stesso inquadrato in una certa disciplina interna, in una certa gerarchia che esisteva, da cui forse – è vero – si trassero poi conseguenze esagerate. Fu giusto quando si tolse l'avocazione dei processi da parte della Corte d'appello, perché si poteva prestare a qualche valutazione non obiettiva. C'è sempre stato questo rigore.

Qual è oggi la difficoltà che incontriamo? Siamo dinanzi ad una delle poche occasioni in cui una legge è rinviata alla Camera dal Presidente della Repubblica. Con molta abilità il Presidente del Consiglio, il quale certamente nel presentare i problemi è ineguagliabile, ha rilasciato ai giornali una dichiarazione – forse qualcuno di voi l'ha letta – in cui diceva: in fondo, quanto sono cretini questi, che non sanno nemmeno scrivere le leggi; l'ha quindi buttata in una specie di cornice di carattere tecnico. Qui però non è questione di saper scrivere le leggi o di non saperle scrivere: è questione, a mio avviso, di cercare di uscire (solo per questo prendo la parola, altrimenti avrei continuato, non so per quanto altro tempo ancora, a non interloquire in materia) da una situazione estremamente grave.

Speravo che la presenza in Parlamento – qui e a Montecitorio – di un certo numero di magistrati ci aiutasse nella comprensione reciproca. All'inizio si trattò di casi isolati: dopo l'uscita dal servizio attivo, persone come Azzara o Pafundi vennero a far parte delle Assemblee legislative come canonici onorari. Per qualche contatto avuto, ho verificato che ciò non è possibile perché da parte di alcuni magistrati coloro che hanno scelto una via politica sono considerati magistrati usciti dal seminato e, viceversa, qualcuno di noi, sbagliando, considera i colleghi magistrati diversi dagli altri parlamentari.

Il relatore di maggioranza e il senatore Fassone hanno difeso con convinzione tesi opposte nella valutazione della legge. Ho preso la parola

perché la situazione odierna è di un'estrema gravità; anche in altri campi per la verità, ma oggi ci occupiamo di questo. Mi riferisco alla rigida contrapposizione delle tesi, per cui o si sta da una parte o dall'altra. Noi siamo un piccolissimo Gruppo, non siamo né carne né pesce, anche se le uova, non essendo né carne né pesce, rappresentano talvolta un fatto positivo, ma non voglio sopravvalutare il mio Gruppo.

Oggi c'è un equivoco grave nell'opinione pubblica e negli interessati. Abbiamo visto uno schieramento compatto, abbiamo riscontrato un'ampiezza di partecipazione dei magistrati all'astensione del lavoro che si verifica raramente nel lavoro pubblico dipendente. Dovremmo cercare di uscire dalla contrapposizione tra politica e magistratura. Non si tratta di una questione di Regolamento, se dobbiamo cioè limitare l'esame ai punti specifici indicati dal Presidente della Repubblica. Considerata la situazione così grave ed eccezionale, mi chiedo se non si debba procedere ad una riconsiderazione e il mio non è un invito a non legiferare.

Se, a differenza di tanti altri casi, in qualche punto della legge fosse stato accolto un emendamento delle opposizioni e se le opposizioni avessero votato qualcuno degli articoli, forse non si sarebbe determinata questa identificazione pericolosissima tra un giudizio di schieramento politico di carattere generale ed una opinione del Parlamento nei confronti dei problemi della magistratura.

Mi guardo bene dal fare lo storico, non ne avrei né la capacità né la volontà, sappiamo, però, che in alcuni momenti del passato ci sono state polemiche sulla giustizia, magari non molto altisonanti perché allora sia il settore sia la circostanza non lo consentivano. In una discussione del 1954 Togliatti richiamò un articolo di un decreto luogotenenziale del 1945 dicendo che egli stesso lo aveva scritto, in qualità di Guardasigilli, parola per parola: quell'articolo prevedeva che il Guardasigilli ha l'alta sorveglianza della magistratura e dei magistrati, sia giudicanti che requirenti. È vero, non era ancora stata approvata la Costituzione. Questo argomento può essere addotto, ma è estremamente capzioso.

Se il ministro Castelli avesse riprodotto questo testo, forse sarebbe stato meglio, piuttosto che parlare, come in fondo si è fatto; ciò, d'altronde, si presta a critiche di politica giudiziaria e ad altre formule che sono certamente di carattere equivoco e che vanno corrette.

A mio parere, non dobbiamo limitarci ed indulgere, peraltro, in una riconsiderazione che poi voglia dire non far niente, perché la necessità esiste.

Recentemente, una persona che non credo sia oriundo-democristiana, l'ex procuratore generale Borrelli, in un'intervista (forse qualcuno di voi l'ha letta), a parte il fatto che tratta malissimo un ex magistrato che per un certo periodo è stato nostro collega (ma sono affari loro), criticando la legge, afferma che ci sono due punti che veramente non vanno: parla della lunghezza dei processi e del funzionamento degli organi disciplinari.

Questo lo afferma Borrelli ed io – non dico mi avvio alla conclusione perché è un modo retorico per non farlo – vorrei ricordare una discussione

che abbiamo fatto in quest'Aula quando si è cambiato il meccanismo elettorale del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Senatore Andreotti, la prego di concludere il suo intervento.

ANDREOTTI (*Aut.*). Signor Presidente, mi sto accingendo a concludere. Parlo piuttosto raramente, ma obbedisco.

Un collega che certamente si intende della materia (a differenza di me), Guido Calvi, ricordo che disse: avete pensato bene a quello che state facendo? Prevedendo candidature non più locali, ma nazionali, favorite, in fondo, le organizzazioni. (*Cenni di assenso del senatore Calvi*). Il senatore Calvi aggiunse anche di dare un'occhiata alla disciplinare; c'è il Resoconto stenografico che lo conferma. Qualcuno commentò che il senatore Calvi è comunista. Non so se dicendolo dispiaccio qualcuno, ma credo che il senatore Calvi sia comunista quanto lo sono io, da questo punto di vista. (*Ilarità*).

Signor Presidente, non so in che modo, però oggi non ci troviamo ad affrontare una discussione di ordinaria amministrazione; siamo ad una svolta importante della nostra vita nazionale e del costume. Se non recuperiamo il reciproco rispetto tra il potere politico (Governo o Parlamento che sia, non è molto importante questa distinzione) e la magistratura – ma anche il dovere di pretendere altrettanto rispetto dalla magistratura come tale per coloro che sono scelti dal popolo in nome del quale si esercita la giustizia – rischiamo di entrare in un vicolo terribilmente cieco. (*Applausi dai Gruppi Aut, UDC, Mar-DL-U, Verdi-U, DS-U, FI e AN. Molte congratulazioni*).

SEMERARO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO (*AN*). Signor Presidente, credo che alcune delle affermazioni testé fatte dal senatore Andreotti, il quale ci ha sostanzialmente invitato ad un maggiore dialogo, ad un maggiore scambio e ad un confronto più produttivo, siano da condividere.

In realtà, noi questo avremmo voluto; saremmo stati disponibili ad un confronto serio, obiettivo e sereno se vi fosse stata dall'altra parte una chiara disponibilità in questo senso.

La verità è, invece, che sin dalle prime battute, cioè da quando si è iniziato a parlare di ordinamento giudiziario, è stato da parte dell'opposizione un atteggiamento di assoluta chiusura. Infatti, nel nostro intento di procedere ad una riforma e nella volontà di incidere in maniera determinata sull'andamento dell'attività giudiziaria si è vista una forma di attentato alla indipendenza della magistratura, come pure è stato riferito qualche minuto fa in quest'Aula. Personalmente, ritengo che nulla di tutto questo sia ravvisabile; vi è stata e vi è soltanto la volontà di intervenire in

maniera legislativamente corretta per disciplinare sotto certi aspetti anche l'attività dei magistrati.

Diceva bene il senatore Andreotti: è necessario che venga rispettata l'attività della magistratura. Però è altrettanto necessario che vengano rispettati l'equilibrio e l'attività di chi è preposto in un determinato momento allo svolgimento dell'attività legislativa.

Detto questo, non ritengo sia il caso di entrare nel merito delle osservazioni del Presidente della Repubblica. Intendo soltanto evidenziare che l'intervento del Capo dello Stato è direttamente consequenziale ad una attività legislativa di grande respiro e di grande portata: il Presidente della Repubblica è intervenuto allorquando ci siamo adoperati per attuare una riforma del sistema radiotelevisivo perché si trattava di una normativa di grande portata e di grande ricaduta sociale; il Presidente della Repubblica è intervenuto allorquando ci siamo attivati per una riforma dell'ordinamento giudiziario.

Certo, in assenza di riforme concludenti, ovvero in assenza di un impegno deciso e determinato del Parlamento ad affrontare questioni di particolare rilevanza e, come dicevo prima, di grande ricaduta sociale, un intervento del Presidente della Repubblica non si giustificerebbe e forse è questa la ragione per la quale nella passata legislatura non vi sono stati, se non ricordo male, interventi del Capo dello Stato: non vi sono state riforme e in ogni caso non vi è stata un'attività legislativa che suonasse come attività di riforma vera e propria.

Come dicevo, non intendo entrare nel merito di quanto evidenziato nel messaggio del Presidente della Repubblica, questione di cui tratteremo nel momento in cui prenderemo in esame i riferimenti precisi evidenziati dal Capo dello Stato. Desidero soltanto far presente che in questa presa di posizione della maggioranza e nell'esposizione precisa del relatore non può essere ravvisato un atteggiamento di chiusura completa ad una forma di riesame della legge che è stata approvata. Si consideri che nell'articolo 74 della Costituzione, che prevede la possibilità per il Presidente della Repubblica di inviare un messaggio motivato alle Camere, è altresì prevista, al secondo comma, la possibilità per le Camere di approvare nuovamente la legge; e in tale ultima ipotesi la legge deve essere promulgata, non vi è diversa possibilità.

Questo atteggiamento rifugge dalla nostra volontà, che è invece quella, precisa e determinata, di esaminare le questioni oggetto di rilievo nel messaggio del Presidente della Repubblica; non perché abbiamo paura di riesaminare l'intero testo legislativo o perché vogliamo sottrarci al confronto, ma perché riteniamo che le parti della legge non richiamate dal Presidente della Repubblica siano e debbano essere considerate assolutamente rispondenti al dettato costituzionale e, se così è, non v'è effettiva ragione per un riesame di tali disposizioni.

Peraltro, circa quelle parti della legge richiamate dal Presidente della Repubblica (in riferimento alle quali – si badi – non vi è da parte nostra la convinzione assoluta che trattasi di norme che vanno, sia pure in diversa misura, a ledere il dettato costituzionale) non siamo del tutto convinti che

le osservazioni del Capo dello Stato siano da condividere, tuttavia coscientemente e responsabilmente riteniamo che su quegli argomenti debba aprirsi una discussione, che essi debbano essere oggetto di una attenta valutazione a livello di attività parlamentare.

Ecco perché riteniamo che il nostro esame debba limitarsi a quelle parti specifiche richiamate dal Presidente della Repubblica. Ovviamente cogliamo questa occasione per evidenziare che non vi è da parte nostra alcuna volontà di chiuderci a riccio, nella conferma di una riforma che sia assolutamente intoccabile; vi è, al contrario, la volontà di aprire un dibattito libero e franco che possa rendere al meglio il frutto legislativo. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC*).

CENTARO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è vero ciò che paventava il senatore Andreotti: corriamo il rischio, ogni qualvolta mettiamo mano ad una riforma in tema di ordinamento giudiziario, di un processo, di una corsa all'appropriazione, da parte di chi è contrario, di battaglie periodicamente e costantemente condotte da parte dell'Associazione nazionale magistrati, della magistratura o di alcuni magistrati, ciò che si è verificato anche in questa occasione, con un'appropriazione culturale e una rivendicazione della difesa di modelli di autonomia e indipendenza che non possono che essere patrimonio di tutti gli schieramenti politici; sarebbe infatti suicida la forza di Governo che intendesse aggiogare al proprio carro la magistratura in un regime di alternanza come quello previsto dal sistema maggioritario.

La verità, però, è anche un'altra: riscontriamo una ritrosia culturale ad ogni novità, ad ogni forma di riforma, da parte della magistratura. L'abbiamo riscontrata anche nella scorsa legislatura: ricordo le dichiarazioni apocalittiche di un procuratore della Repubblica il quale sosteneva sui giornali che la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale significava che il Parlamento abrogava per legge la mafia; ricordo le battaglie aspre contro la riforma costituzionale dell'articolo 111, che avrebbe comportato che terroristi, mafiosi, pedofili e quant'altro sarebbero usciti dal carcere facilmente. Tutto ciò, alla fine, non si è verificato.

Ricordo anche che nel dibattito sulla riforma dell'ordinamento giudiziario non è mai stato proposto, anche dalla stessa Associazione nazionale magistrati, nessun modello alternativo a quello predisposto e variamente modificato dal Governo e dal Parlamento. Sono state date indicazioni che spesso sono state recepite (e in quest'Aula ne sono state recepite tante), ma nulla di più.

Allora, nel momento in cui ci si scontra con questa forma di ritrosia culturale contro ogni tipo di riforma, evidentemente il potere politico deve riappropriarsi della supremazia che gli spetta in virtù dell'investitura popolare e deve, ovviamente verificando la migliore possibile delle riforme,

cambiare uno stato di cose che va necessariamente modificato. Infatti, non è pensabile che una categoria di dipendenti dello Stato possa opporsi ai rappresentanti del popolo, per il motivo semplicissimo che costoro si riproporranno al termine della legislatura proprio a coloro che li hanno eletti e, se avranno sbagliato la ricetta, se avranno formulato una novità, una modifica che non risponde alle esigenze popolari, saranno inevitabilmente bocciati. È quindi interesse di chi propone una riforma ipotizzare un modello che funzioni o che comunque superi i problemi dell'esistente.

D'altra parte, far rientrare in questa riforma tutte le problematiche della lunghezza dei processi, quelle strutturali, significa introdurre argomenti che nulla hanno a che vedere con essa e che verranno trattati successivamente, in altra riforma.

Oggi il Parlamento si trova di fronte a due opzioni: esaminare complessivamente tutto il testo dell'ordinamento giudiziario o limitarsi alle indicazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato.

Se si riaprisse la discussione – qualcuno lo ritiene possibile – sull'ipotesi di incostituzionalità complessiva, evidentemente si rimetterebbe in ballo tutto un sistema su cui comunque vi sono stati vari confronti e lunghe discussioni e al quale sono state introdotte modifiche complessive, mentre ipotizzare di rimettere in discussione i soli punti indicati dal Capo dello Stato come palesemente incostituzionali porta ad un confronto su questioni che legittimamente il Presidente della Repubblica ha sollevato e posto all'attenzione del Parlamento.

D'altra parte (per rispondere anche alle obiezioni avanzate dal collega Manzione), ipotizzare che vi possano essere collegamenti a norme eventuali nel momento in cui c'è un sistema che si regge su un equilibrio complessivo non significa aprire la discussione a 360 gradi anche, per esempio, sulla tipicizzazione dell'illecito disciplinare, che ovviamente non è norma connessa a quella indicata dal Capo dello Stato, o al sistema della separazione delle funzioni, che altrettanto ovviamente non è norma connessa a quelle indicate dal Capo dello Stato.

Oggi ci dobbiamo interrogare sulla validità e sul fondamento del messaggio del Presidente della Repubblica, indicando anche una serie di modifiche che possano far venir meno i timori paventati dal Capo dello Stato. Parlare di una relazione al Parlamento sulla politica giudiziaria da parte del Ministro non poteva significare e non aveva altro significato se non parlare delle linee di indirizzo della politica del Governo nei confronti del Parlamento, per un doveroso rispetto alle prerogative del Parlamento, per informarlo delle linee di riforma che l'Esecutivo, annualmente o nel corso della legislatura, intende portare avanti. Non poteva essere diversamente, perché si sarebbe creata una distonia assolutamente inconciliabile con gli attuali principi.

Ipotizzare il ricorso alla giustizia amministrativa da parte del Ministro introduce evidentemente una novità nel nostro ordinamento, che prevede solo un ricorso da parte dell'interessato; non dimentichiamo può anche la novità di una evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale, che crea una sorta di Costituzione vivente nel momento in cui pre-

vede la possibilità che il Consiglio superiore della magistratura vada comunque avanti anche in caso di concerto negativo nei confronti di un candidato da parte del Ministro. Se parliamo di concerto, ci riferiamo ad una convergenza di volontà espresse da organismi diversi: senza tale convergenza il concerto non c'è e l'uno non può andare avanti senza che si realizzi la convergenza con l'altro.

La problematica, poi, del depotenziamento del Consiglio superiore della magistratura attraverso la costituzione delle commissioni non ha alcun fondamento, se non, in lieve margine, con riferimento alla Scuola, perché già nell'assunzione in magistratura, che è uno dei compiti attribuiti al CSM, abbiamo una commissione nominata dal Ministro e dal CSM che decide sugli esami. E, d'altra parte, le valutazioni espresse dalla commissione in tema di conferimento di incarichi direttivi, di funzioni diverse vengono comunque rimesse al CSM, che può andare in contrario avviso e che quindi mantiene assolutamente intonso il proprio potere.

La valutazione della scuola, probabilmente, più che essere un momento preclusivo che impedisce l'avvio, la valutazione del CSM, è utile che diventi elemento anch'esso che va riconsiderato ai fini della rivalutazione complessiva del magistrato che partecipa al concorso.

Il monitoraggio degli esiti dei procedimenti probabilmente era più un problema di statistica eventualmente propedeutico alla problematica disciplinare, la quale esce dal caso concreto, e sicuramente la conoscenza di vari casi concreti da parte del Ministro avrebbe potuto agevolare, ma soprattutto avrebbe consentito al Ministro di ipotizzare riforme al sistema. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Ecco perché, a mio parere, quella che è l'indicazione complessiva proveniente dalla Commissione non può che essere accolta – e sotto questo profilo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia – con una avvertenza per tutto il mondo politico: attenzione, è pericoloso dare sfogo a chi vuole mantenere ad ogni costo il potere utilizzando questa volontà per momento di confronto politico. Un magistrato all'orecchio tempo fa mi disse: tutto sommato ci sta andando anche bene, perché la riforma proposta dal ministro Flick era veramente peggiore di questa.

Allora, consideriamo questo proprio ai fini di quella valutazione, di quella ritrosia culturale che ci ritroviamo quando la magistratura è posta di fronte a un mutamento dell'esistente. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Valentino. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi che si sono succeduti e ho apprezzato sempre la passione e l'intelligenza con la quale i temi sono stati proposti.

Devo dire che il messaggio del Presidente della Repubblica... (*Dif-fuso brusio in Aula*).

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, io voglio ascoltare il sottosegretario Valentino. Non è possibile svolgere una discussione in un'Aula che continua ad essere disattenta e a vociare in questo modo. Non intendo più partecipare ad una seduta in cui non si riesce ad ascoltare il Sottosegretario.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, raccolgo la sua indicazione e chiedo all'Assemblea l'attenzione dovuta agli argomenti che stiamo trattando.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. In questo momento c'è il sottosegretario Valentino e il senatore Calvi vuole ascoltare il Governo ogni qualvolta esso interviene. Quindi l'invito a un brusio minore è determinato da questa esigenza comprensibilissima e lo ringrazio.

Il messaggio del Capo dello Stato non ha assolutamente stravolto o censurato l'impianto fondamentale della riforma dell'ordinamento giudiziario, di questo documento legislativo che tanto ci ha impegnato, del quale abbiamo discusso per anni. Era inevitabile che ciò accadesse perché le regole che presiedevano alle condotte della magistratura erano datate, sia pure modificate nel corso degli anni in maniera che maggiori privilegi fossero conferiti alla categoria, però, ripeto, erano regole datate. La società si è evoluta, è cambiata, il mondo cambia. Bisogna che un'importante struttura della vita pubblica, essenziale nella regolazione dei rapporti fra gli uomini e la magistratura si adegui al mondo in evoluzione. I processi legislativi – come quelli della società – sono dinamici. Era inevitabile modificare l'ordinamento giudiziario.

Di questo devo dire che il Capo dello Stato si è reso autorevole e prestigioso interprete, perché il suo messaggio, pur ribadendo i principi fondamentali, che non possono essere posti in discussione, sull'indipendenza e l'autonomia del giudice, e sottolineando quanto importante sia stato il travaglio legislativo che poi ha prodotto il provvedimento che oggi è tornato alla nostra discussione, ha indicato i punti che devono essere rivisitati, ma che certamente non turbano i profili fondamentali della innovazione che con il nuovo ordinamento giudiziario sono introdotti.

Non ho letto, perché non è segnalata, alcuna censura all'esigenza di gararchizzazione delle procure, alla necessità di temporaneità degli incarichi direttivi, esigenza che peraltro, anche nel passato, il Consiglio superiore della magistratura aveva avvertito reiteratamente. Non ho sentito, perché non ci sono, note critiche a questa riconsiderazione degli illeciti disciplinari, la loro tipicizzazione. Finalmente sappiamo quali sono le condotte che devono essere censurate.

Certo, si poteva fare molto di più; faccio mie le proposte che, sia pure in sede non ufficiale, sono state avanzate da autorevoli esponenti della Sinistra politica, cito per tutti l'onorevole Violante, quando ha immaginato che si potesse costituire, con una modifica costituzionale, un organismo che autonomamente si occupasse della disciplina, proprio per evitare che la stessa categoria di magistrati, nell'ambito di una giustizia do-

mestica, desse luogo poi a quelle vicende, a quei risultati che sono ahimè sotto gli occhi di tutti.

Quindi, vi è un apprezzamento sostanziale da parte del Capo dello Stato per questo lavoro impegnativo e faticoso che ha visto una contrapposizione – consentitemi a tale proposito una nota di sostanziale imbarazzo – prevalente tra il Governo, le forze che lo sorreggono e la magistratura e non già l'opposizione politica. Sarebbe stato fisiologicamente più corretto che la sinistra politica, invece di acquietarsi sulle indicazioni che giungevano da questa sia pur autorevolissima e provveduta corporazione, vivesse questa fase legislativa così complessa e problematica con una maggiore autonomia.

Ebbene, signori, i quattro punti – ne ha parlato con dovizia di particolari il relatore – devono essere riconsiderati: il Parlamento, nella sua sovranità, proporrà le soluzioni che meglio si acconciano alle richieste che così autorevolmente sono giunte.

Voglio replicare, però, in maniera molto garbata e rapida, ad alcune enfaticizzazioni fatte in ordine a questi quattro punti, quando si è sostenuto che la trattazione del Parlamento delle linee di politica giudiziaria potesse significare una sorta di obbligo imposto alla magistratura nell'ambito di quell'autonomia che certamente nessuno intende censurare nemmeno per un attimo, quasi che si fossero indicate delle linee direttrici alle quali la magistratura, nell'espletamento della sua funzione giurisdizionale, dovesse adeguarsi.

Ebbene, chi dice questo dice qualcosa che mi pare non coincida con lo spirito sostanziale di quel punto del provvedimento che comunque modificheremo. Voglio ricordare a me stesso innanzitutto che l'articolo 110 della Costituzione pone in capo al Ministro della giustizia il potere, di assoluta significazione, dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Ma la politica della giustizia non può essere solo quella della giurisdizione. La politica della giustizia è anche quella che decide la realizzazione di manufatti, l'organizzazione degli uffici nella loro quotidianità.

La giurisdizione, concetto alto e nobile, che afferisce in via esclusiva all'autonomia ed all'indipendenza, certamente non può essere posta in discussione. Mi si replicherà: ma perché mai allora questa sottolineatura è stata posta nell'ordinamento, visto che la Costituzione ne parla? (*Commenti del senatore Passigli*). Il punto innovatore consisteva nel fatto che per la prima volta il Ministro sarebbe venuto in Parlamento a tracciare queste linee (*Reiterati commenti del senatore Passigli*) nella ufficialità di una prescrizione normativa.

Nessuno, signori, metta in discussione l'autonomia dei magistrati. Se avessimo voluto discutere di autonomia della magistratura in termini diversi rispetto a quelli che ci sono imposti dal rispetto per questa fondamentale prerogativa, forse proprio oggi – giornata singolare – all'indomani di una bizzarra iniziativa (la voglio definire soltanto così) di un provvedimento giudiziario milanese che ha stupito, per tacer d'altro,...

MANZIONE (*Mar-DL-U*). È appellabile!

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non vi è dubbio che vi sia il grado d'appello!

MARITATI (*DS-U*). Discutiamone nella sede opportuna.

PRESIDENTE. Per favore colleghi, lasciate parlare il sottosegretario Valentino.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Interpretiamo per un momento il sentimento di sconcerto dell'opinione pubblica di fronte ad iniziative di questo genere, a decisioni che turbano e sconvolgono. Pensiamo un momento all'opinione pubblica. Certamente vi saranno i gradi successivi, il gravame, le valutazioni ulteriori!

Ci auguriamo che una maggiore serenità nell'approccio a questa vicenda determini poi un risultato più coerente con un'esigenza che l'opinione pubblica ha fortemente avvertito in queste giornate.

Quindi, l'indipendenza è un patrimonio assoluto della magistratura che certamente nessuno intende porre in discussione.

Per quanto riguarda l'ufficio di monitoraggio, il Ministro lo può fare; egli aveva deciso, con grande lealtà istituzionale, che questo aspetto potesse essere ricompreso nel provvedimento che riguardava l'ordinamento giudiziario; il Capo dello Stato, nella sua valutazione, ha ritenuto che tale momento dovesse essere riconsiderato.

In punto di ricorso al TAR, le scuole di pensiero si avvicinano. Nel momento in cui il Ministro fornisce il concerto, assume una legittimazione alla nomina, quindi potrebbe esservi una sorta di interesse legittimo da dedurre non già nella sede costituzionale, ma nella sede alla quale si rivolge l'altra parte (il magistrato che per esempio veda frustrata la sua aspettativa di una promozione, perché anch'egli è portatore di un interesse legittimo che, a mio avviso, si radica nel Ministro nel momento in cui egli deve dare il concerto). Comunque, il punto certamente è meritevole di attenzione, i giuristi si spenderanno su questo tema e le soluzioni saranno senza dubbio trovate.

Quello della Scuola della magistratura è un problema antico e sono certo che il Parlamento individuerà le soluzioni più acconce. Il dato che mi preme sottolineare è che vi è un'attesa antica a proposito della Scuola della magistratura; abbiamo esempi europei importanti e dobbiamo adeguarci. C'è bisogno della Scuola perché essa è lo strumento attraverso il quale il magistrato affina la sua attività, che deve essere costante, di studio e ricerca, all'esito della quale si impongono poi verifiche che debbono consentire di valutare se egli abbia tutti i requisiti necessari per poter accedere a funzioni superiori, che sono sempre più impegnative.

Ciò che mi preme sottolineare, onorevoli colleghi, e mi avvio alla conclusione, è che il Capo dello Stato ha sostanzialmente apprezzato le linee fondamentali di questo provvedimento legislativo. Il Parlamento,

in ossequio alle sue indicazioni, certamente darà corso a quei cambiamenti che sono indispensabili perché nemmeno il sospetto del *vulnus* costituzionale possa essere individuato in questo corpo normativo e il provvedimento che sarà licenziato finalmente consentirà un primo passo verso la modernizzazione.

Infatti, questa è l'aspirazione sostanziale: la modernizzazione della magistratura, una magistratura diversa da quella che fino ad ora c'è stata, perché le regole hanno determinato uno stato di cose particolare. Per amore del cielo, nessuno discute l'onestà intellettuale degli uomini, che è sempre limpidissima; ma i conflitti loro, i *raids* nella politica, atteggiamenti che sono certamente distonici rispetto a quelle che debbono essere le regole che presiedono ai principi cui debbono uniformarsi i magistrati, tutto ciò forse potrà essere attenuato con questo provvedimento legislativo. Avremo strumenti per meglio orientare la funzione dei magistrati, che è funzione nobilissima e alla quale tutti ci dobbiamo inchinare.

Vorrei sommestamente replicare all'onorevole Andreotti: l'auspicio è comune. Il conflitto tra politica e magistratura certamente rappresenta una pagina cupa nella storia più recente della nostra Repubblica. Un'ultima notazione e poi mi avvierò alla conclusione. Sono entrati in questa carriera, negli ultimi anni, migliaia di magistrati.

Credo che il 70 per cento dei magistrati italiani siano entrati negli ultimi quindici anni. Sono giovani che hanno vissuto quell'atmosfera, quel clima che noi ogni giorno denunciavamo in Parlamento e dalle tribune che abbiamo a disposizione. Io mi auguro che questo provvedimento serva anche a questi giovani per capire qual è sia l'importanza della loro funzione, per capire che la vita del magistrato non è esigenza di contrapposizione o esigenza di apparizione, per capire che il loro ruolo è un altro, è un ruolo alto, nobile e importante, per il quale debbono meritarsi il rispetto del popolo italiano. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta QP1, presentata dalla Commissione.

È approvata.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

GARRAFFA (*DS-U*). Signor Presidente, dei senatori sono entrati dopo che lei ha ordinato la chiusura delle porte!

PRESIDENTE. Non è entrato nessuno.

GARRAFFA (*DS-U*). È entrato il senatore Calderoli.

PRESIDENTE. No, il senatore Calderoli era già in Aula.

È approvata.

Risultano pertanto precluse le restanti proposte.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2958) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2958, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 2 novembre si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e della rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

DENTAMARO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta ad eccezione delle proposte 9.5, 16.2, 17.2, 20.2, 24.2, 27.2, 35.2 e 37.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, da intendersi illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame, ad eccezione degli emendamenti 1.100 e 1.101, presentati dal presidente Caruso Antonino, per i quali il parere è favorevole.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivido il parere del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

GARRAFFA (*DS-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.40, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.50.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, da intendersi illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, da intendersi illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 4.5, presentato dai senatori Fassone e Calvi, ed illustrarlo.

Chiedo un minimo di attenzione e di disponibilità da parte della maggioranza in merito alle richieste in esso contenute.

L'articolo 4, a proposito dell'autorità centrale, prevede che: «In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia».

Ci troviamo ad affrontare un settore delicatissimo: l'esecuzione di mandati di arresto europeo. Siamo in una fase delicata del contrasto al crimine organizzato uno dei cui punti fondamentali è individuato da sempre, a livello internazionale, nella rapidità con cui vengono affrontate le fasi salienti quali, ad esempio, quella relativa alle indagini o all'esecuzione di sentenze penali di condanna.

L'accordo internazionale punta essenzialmente a ridurre i termini entro i quali i provvedimenti di autorità giudiziarie possono trovare attuazione. Si tratta di incidere su una spirale di criminalità organizzata che opera con la massima rapidità.

Noi, invece di offrire una risposta organizzata ed internazionale contro il crimine caratterizzata da pari rapidità, creiamo degli ostacoli.

Qual è la ragione per cui è al Ministro che spettano la ricezione e la trasmissione degli atti? Non ha poteri di controllo nel merito.

Con questo articolo possiamo soltanto rallentare l'esecuzione di provvedimenti urgenti e ritenuti fondati dalle autorità giudiziarie che li emettono. Spetterà all'autorità giudiziaria, come la stessa legge prevede, esaminare il merito e l'esistenza dei presupposti di legittimità. Ecco perché chiediamo la soppressione di queste parti dell'articolo: per dare la possibilità all'autorità giudiziaria di entrare in possesso in tempi rapidi delle richieste avanzate da altre autorità giudiziarie, di esaminarne la legittimità e determinarne l'esecuzione.

Faccio presente, a questo proposito, che da tempo ormai esistono accordi internazionali relativi all'esecuzione di mandati che prevedono la cooperazione internazionale in cui è prevista – lo ripeto – ormai da decenni la possibilità di un contatto diretto operativo fra le autorità giudiziarie dei vari Paesi interessati con l'obbligo – si intende – di riferire all'au-

torità governativa di ciascun Paese perché sia posta in condizione di conoscere ciò che accade nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Non vedo la ragione per cui si debba inserire questo ritardo burocratico in una fase così delicata.

Questo è il motivo per cui chiedo l'approvazione dell'emendamento 4.5.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere i pareri su tali emendamenti.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 4.100.

Vorrei solo chiarire, a beneficio dell'Aula, che i pareri sono e saranno favorevoli solo sugli emendamenti a firma del senatore Caruso Antonino, in quanto su tali emendamenti si è trovata una sostanziale forma di convergenza (anche perché una parte degli stessi recepisce emendamenti presentati dai colleghi di opposizione in Commissione). Si è trovata così una strada per arrivare ad una sorta di condivisione su una base minimale di modifiche imprescindibili, a nostro avviso, da apportare al testo.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 4.100, presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.15, 6.16, 9.2, 9.3, 9.5, 10.1, 10.3, 11.2, 13.1, 14.1, 14.2, 15.2, 15.4, 16.2, 17.2, 17.3, 18.2, 20.2, 22.2, 23.3, 24.2, 25.2, 27.2, 34.1, 35.2 e 35.3.

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, mi soffermo brevemente sull'emendamento 6.1, con il quale si vuole sopprimere l'articolo, per illustrare la nostra posizione, che attiene un po' alla filosofia politica che ci ha ispirato nel redigere gli emendamenti e nel valutare il disegno di legge.

Un'attenta lettura della norma mostra come l'articolo 6 sia molto complesso in quanto riguarda il contenuto stesso del mandato di arresto europeo: in altre parole, quando il magistrato di un altro Paese chiede

l'applicazione del Trattato deve elencare, indicare e dare informazioni su una infinità di elementi, che spesso è impossibile fornire.

Non vorrei che la nostra posizione fosse intesa come non sufficientemente attenta alle garanzie del cittadino, tutt'altro. Il problema è che, di fronte a questa normativa, si sono articolate due correnti di pensiero, due modi di affrontare i problemi relativi al mandato di arresto europeo, due filosofie politiche: da una parte, coloro che reputano che la cooperazione internazionale non faccia venir meno le regole processuali che sono a presidio delle garanzie dei cittadini e che sono richieste dal nostro ordinamento; dall'altra parte, coloro che reputano che, allorquando tra Paesi diversi vi è una interlocuzione reciproca, sia inevitabile che ognuno dei due debba perdere qualche connotazione.

Se dovessimo sempre applicare la nostra legge è chiaro che non faremmo il Trattato; d'altra parte, vi è una prima osservazione di carattere generale che riguarda proprio il nostro codice di procedura penale, dove vi è un istituto che regola i rapporti con le autorità straniere: ciò significa che vi è una regolamentazione speciale che riguarda proprio i problemi dei rapporti con gli altri Paesi.

Vi è, però, qualcosa di più preciso e più puntuale. Stiamo costruendo la legge di attuazione di una decisione quadro sottoscritta da tutti i Governi dell'Unione europea. Se leggiamo l'articolo 27 dell'Accordo internazionale, vediamo che viene stabilito che gli Stati membri adottano disposizioni necessarie per conformarsi alla decisione quadro.

Siamo quindi in presenza di una decisione quadro a partire dalla quale ogni Paese dovrà poi rimodulare ciò che ritiene più essenziale ai fini delle garanzie per il proprio cittadino e quindi aderire naturalmente alla cooperazione stessa. Vi è dunque un punto fermo rappresentato dalla decisione quadro, nell'ambito della quale ogni Paese potrà regolamentare, per esempio, il numero dei reati, o la quantità della pena. Vi è però un *plafond* minimo, uno *standard* minimo di garanzie, che sono quelle a cui fa riferimento la decisione quadro.

D'altra parte, noi siamo in Europa e trovo francamente stravagante, paradossale pensare che l'Italia sia il Paese più garantista d'Europa e dunque non potremo mai accedere a un rapporto con un altro Paese se non applichiamo il nostro ordinamento e il nostro codice di procedura penale. Con tutte le critiche che sono state mosse al nostro processo, mi sembra francamente singolare, assurdo che poi, quando abbiamo un rapporto internazionale con la Francia, con la Germania o con l'Inghilterra, rivendichiamo le garanzie del nostro codice di procedura penale.

Dovendo cedere alcuni spazi per il Trattato internazionale, non siamo disposti a perdere quelle che noi reputiamo garanzie essenziali di tutela del cittadino italiano: non vi è dubbio che sia così. Però dobbiamo anche capire che quelle garanzie la decisione quadro non le cancella; semmai le rafforza. Allora è stato trovato un equilibrio che parte da un riconoscimento reciproco di democraticità degli Stati di diritto nei quali l'Europa si articola. All'interno di questo quadro certamente si può modulare l'adesione al Trattato. Mi sembra sia questo il punto.

Ora, se leggete l'articolo 6, vedrete che esso reca un elenco infinito di adempimenti che renderanno pressoché impossibile l'attuazione pratica di questa normativa. Questa legge è stata enfatizzata; ricordo le dichiarazioni (non vorrei essere offensivo) a dir poco rozze, da comizio (infatti le fece in un comizio) del Ministro, secondo il quale bastava che un magistrato olandese lo decidesse (non capisco poi perché citare questo civilissimo Paese, che è stato uno nei quali hanno avuto origine la democrazia e lo Stato di diritto) perché si potesse magari arrestare un cittadino padano (così diceva il Ministro). Ma questo non è vero: si tratta semplicemente di modulare in maniera diversa i rapporti in relazione all'extradizione. Se per caso un cittadino padano, diciamo meglio di Varese, dovesse compiere una rapina ad Amsterdam, il giudice di quella città chiederà l'extradizione all'Italia qualora il cittadino di Varese sia ritornato in Italia: non vi è dubbio che sia così.

La nuova legge vorrebbe, nell'integrazione europea, semplificare questa procedura; naturalmente è corretto verificare se effettivamente il cittadino ha commesso il reato e garantirlo. Però pretendere che il giudice olandese applichi il codice italiano mi sembra francamente una follia. Certo, in un comizio si possono anche dire queste cose, la rozzezza dell'esposizione può essere consentita in un momento di enfasi; non dovrebbe esserlo per un Ministro, ovviamente, però posso anche comprendere tutto ciò. Ma in realtà, nel momento in cui oggi occorre decidere come modulare il nostro intervento in relazione a Trattato, allora dobbiamo essere più attenti, più prudenti, altrimenti in Europa non entriamo.

Ma la singolarità, come sappiamo, è che tutti i Paesi europei, tranne l'Italia, lo hanno approvato. Ciò significa una cosa assai semplice: se l'Italia non approverà e non aderirà a questa decisione quadro, diverrà il ricettacolo della criminalità. A questo punto, ogni cittadino europeo che abbia commesso un delitto si rifugerà in Italia, perché sarà molto più complicato e difficile concedere l'extradizione: anzi – addirittura – sulla base di questa norma, sarà impossibile concederla, e quindi l'Italia – ripeto – diverrà il ricettacolo di tutta la criminalità europea, che troverà protezione nel nostro Paese. E ciò se si approverà il provvedimento così come licenziato dalla Camera. (*Richiami del Presidente*).

Concludo (e non interverrò più, signor Presidente) rilevando che tutti gli emendamenti a cui abbiamo ispirato il nostro intervento partono da questa considerazione. Sono tutti legati all'idea di fondo che dobbiamo aderire a questo Trattato, cercando di non pretendere, per l'appunto, che il giudice di Amsterdam applichi il codice di procedura penale italiano, che è già di per sé pessimo: figuriamoci se dovesse esserne obbligatoria l'applicazione anche per il giudice olandese.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione della proposta emendativa 6.100.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per osservare che in questo caso si contrappongono due visioni: una visione che punta a rendere veloce, rapida l'applicazione della decisione quadro e una visione che tende, invece, ad inserire una serie di filtri che rendano il mandato di arresto europeo più complicato e più lento.

Di proposito non sono intervenuto, quando sono stati proposti dei filtri o delle barriere, invocando principi costituzionali perché non sembrasse che intendiamo porre in contraddizione l'esigenza di rapidità con quella di tutela dei principi costituzionali.

Qui entriamo, però, in un terreno diverso, con barriere o filtri di tipo processuale, burocratico, che non attengono alla tutela dei fondamentali principi costituzionali o di libertà del cittadino, e vorrei sottolineare come, di fronte ad una decisione quadro alla quale dovremmo aderire, la serie di paletti che è stata proposta fino a questo punto è sicuramente sufficiente e abbondante. Qui iniziamo invece a cogliere un atteggiamento ostruzionistico rispetto alle possibilità di applicazione della decisione quadro. Dunque, siamo assolutamente convinti dell'utilità dell'emendamento in esame, in base al quale i requisiti formali sono direttamente quelli previsti dalla decisione quadro, senza farne un elenco lungo e all'interno del quale sicuramente vi sarebbe la possibilità di trabocchetti e trappole per l'applicazione del mandato di arresto.

Più avanti tornerò su altri emendamenti proprio perché, pur non volendo rallentare l'approvazione di questo provvedimento, ci rendiamo anche conto che esso è molto atteso e che arriva al traguardo qui in Senato con un carico di ambiguità difficilmente accettabile per chi sposi lo spirito di questa decisione quadro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche in questo caso, entrando nel merito delle prescrizioni dell'articolo 6, ci sembra che la qualificazione giuridica del reato, in relazione a previsioni successive contenute nel testo, sia una di quelle trappole cui facevo riferimento. Allora, per non tenere aperti degli spazi a dibattiti barocchi sulla qualificazione giuridica del reato, ci sembra che aggiungere il termine «essenziale», pur in un impianto notevolmente più particolareggiato e burocratizzato, non consenta di intervenire in forma causidica sul tipo di qualificazione giuridica del reato. Successivamente, esaminando l'articolo 7, i membri dell'Aula si renderanno conto dell'importanza dell'emendamento 6.5.

Quindi, la nostra proposta è che dopo le parole «qualificazione giuridica» sia aggiunta la parola «essenziale».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Caruso Antonino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dai senatori Fassone e Calvi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.12.

* CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 6.12 in qualche modo esemplifica i concetti che avevo illustrato in precedenza in termini generali.

Le lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 4 dell'articolo 6 richiedono che al mandato d'arresto siano allegati: una relazione sui fatti addebitati; il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena; ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

In altre parole, il sindacato che deve fare il giudice italiano non attinge più alle garanzie da offrire al cittadino affinché nei suoi confronti non sia commesso un abuso; in realtà si appesantisce la procedura al punto da rendere ancora più complesso questo *iter* rispetto alla procedura di estradizione.

Infatti, a questo punto il giudice straniero, il quale sulla base di una relazione della polizia locale ha accertato che quel cittadino italiano o di altro Paese ha commesso un reato nel territorio di sua competenza, sapendo che egli è in Italia, dovrà allegare alla richiesta una relazione sui fatti addebitati, l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione degli stessi, la qualificazione giuridica. In realtà, si chiede al giudice italiano di rifare una sorta di istruttoria complessiva per vedere se il giudice, ad esempio, inglese è legittimato a procedere per quei fatti, per quei reati. Eppure siamo all'interno di rapporti di cooperazione che devono essere configurati con maggiore elasticità rispetto ad una struttura internazionale articolata su sbarramenti così rigidi.

Ora, gli sbarramenti all'extradizione erano di carattere politico perché bisognava passare attraverso il Ministero. Adesso, invece, creiamo una serie di incidenti procedurali, di sbarramenti formali tali da rendere assolu-

tamente impossibile l'applicazione dello spirito del Trattato, così usciremo dall'Europa perché saremo l'unico Paese a rendere inapplicabile la legge.

Ho inteso intervenire su questo aspetto, ricollegandomi al discorso generale precedente, per mostrare come proprio questo tipo di articoli, di commi, rappresentano strumenti che renderanno questa legge inapplicabile, per cui l'Italia sarà ricettacolo di criminalità proveniente dagli altri Paesi europei. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto perché anche l'emendamento successivo, presentato da me e dai senatori Cavallaro e Magistrelli, si pone l'obiettivo di sopprimere la lettera *a*).

Insisteremo fino alla noia su questo punto: credo vi sia davvero il problema di come questo Paese intenda i Trattati internazionali, nei quali vi è il presupposto di un reciproco rapporto di fiducia tra gli Stati contraenti. Immaginare che aderiamo ad un accordo sul mandato d'arresto europeo a condizione che la magistratura italiana rifaccia praticamente l'istruttoria sugli atti processuali istruiti da magistrature straniere è francamente al di fuori dello spirito degli accordi internazionali.

Chiediamo delle informazioni dettagliate (a tale proposito, evidenzio come il comma 1 dell'articolo 7 sia semplicemente scandaloso) su quello che la magistratura del Paese di emissione del mandato di arresto ha fatto per giudicarlo minuto per minuto, virgola per virgola, onde verificare se esistono le condizioni perché noi si possa concedere il mandato di arresto o applicare le misure provenienti da altre magistrature. In questo caso chiediamo «(...)una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica(...)».

Pensando a quanto nei nostri processi si discute delle fonti di prova, della qualificazione giuridica dei fatti, riteniamo davvero che il titolo che stiamo dando a questo disegno di legge «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI (...)» sia confacente al contenuto di questo provvedimento? Ci troviamo davanti ad una situazione secondo me chiara: vi è un'ostilità di fondo ad aderire a questa decisione quadro. Però, a livello internazionale, bisogna pur fare la figura che vi aderiamo, intanto perché siamo l'ultimo Paese a farlo, e poi perché non possiamo certo tenerci fuori dalla cooperazione giudiziaria in un momento in cui si chiede insistentemente che questa cooperazione ci sia.

D'altra parte, proprio il riferimento del sottosegretario Valentino alla decisione presa a Milano su un processo riguardante i famosi istruttori dei terroristi, ha richiamato tutti, al di là del giudizio che possiamo dare su

quella sentenza e sulla richiesta di ispezione del Ministro, all'esigenza di una cooperazione giudiziaria stretta. Nel momento in cui tutti noi sappiamo questo e cerchiamo di tenere conto, almeno formalmente, dell'opinione pubblica europea, tiriamo fuori un provvedimento che non fa che ostacolare questa cooperazione.

Quando viene richiesto il mandato di arresto da parte di un Paese aderente a questo accordo e vengono salvaguardati i fondamentali principi in esso contenuti, cui si ispira la nostra Costituzione ma anche gli altri Trattati internazionali, entrare nel merito delle singole vicende, fasi e caratterizzazioni processuali è una negazione sostanziale dello spirito di questo provvedimento.

Mi domando e domando anche alla maggioranza di Governo come pensa che possano sostenersi altri Trattati su altre materie se non esiste a fondamento un rapporto di fiducia e parità tra gli Stati contraenti. Infatti qui, cari colleghi, stiamo stabilendo l'egemonia dei codici italiani su quelli degli altri Paesi, per cui aderiamo al Trattato internazionale, ma a patto che tutto sia riconducibile nelle virgole ai nostri codici. Vi sembra che questo sia lo spirito con cui si stabiliscono accordi internazionali? C'è sempre un minimo di cessione della sovranità reciproca.

Questo è il grande problema che si pone oggi e per questo invito la maggioranza di Governo, che so naturalmente orientata come un carro armato a votare a favore del disegno di legge in esame, a riflettere sulle conseguenze che può avere – visto che si invocano i precedenti – questo precedente su eventuali futuri Trattati internazionali. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei ricordare che i tempi per l'esame di questo provvedimento sono contingentati; invito quindi a calibrare il tempo che è stato concesso.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.12, presentato dai senatori Calvi e Fassone, fino alle parole «*le lettere: «a),»*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.12 e l'emendamento 6.13.

Metto ai voti l'emendamento 6.14, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.15 e 6.16 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 5.2.

Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi scuso per il tempo che involontariamente ho preso prima. Vorrei, nei limiti del tempo disponibile, richiamare i colleghi sull'assurdità ...

PRESIDENTE. Lei ha un tempo residuo di quattro minuti.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Sarò veloce, signor Presidente. Il comma 1 dell'articolo 7 recita: «L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.». Questo significa che non accettiamo che uno Stato straniero chieda l'extradizione di persone che hanno commesso reati perpetrati in quello Stato e quindi, di fatto, sindaciamo se quello contestato sia un reato esistente o meno. Questa non è cooperazione giudiziaria.

Vorrei portare ai colleghi un esempio. Quante figure di reato abbiamo introdotto in questa legislatura? Molte. Potremmo allora trovarci di fronte al caso di uno Stato che recepisce problemi o istanze prima di noi, introducendo nella sua legislazione una figura di reato prima di noi, e il nostro Paese, magari proprio nel momento in cui la Commissione parlamentare sta analizzando la possibilità di introdurre quella stessa figura di reato, perché consapevole della necessità di farlo, nega l'extradizione di un cittadino dell'altro Stato che ha commesso quel reato, per la ragione che quel Paese ha introdotto quella particolare figura di reato nel suo ordinamento prima dell'Italia. Da noi quel reato ancora non esiste e quindi non conce-

diamo l'extradizione. Quale logica di cooperazione e collaborazione c'è in questo? Per quale ragione un reato non può essere perseguito da uno Stato se un cittadino di quello Stato si rifugia in Italia sapendo che in Italia quel reato non esiste?

Ha ragione allora il senatore Calvi a dire che per certi reati che non sono presenti in Italia, ma lo sono altrove, il nostro Paese potrebbe essere un magnifico rifugio. Riflettiamoci.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.10.

* CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, vorrei riprendere il discorso del senatore Dalla Chiesa. In altre parole, se in Olanda – mi dispiace prendere ad esempio questo Paese – fosse legalizzata la prostituzione e questa fosse organizzata in società per azioni, e quindi con il dovere di pagare le tasse, poiché da noi ciò non è consentito, l'amministratore delegato di quelle società di prostituzione, avendo evaso le tasse in Olanda ed essendo venuto in Italia, il giudice olandese non lo può perseguire. L'Italia gli consentirebbe una protezione tranquilla.

L'Italia diventerà ancora una volta il ricettacolo della criminalità organizzata di tutta Europa perché questi ostacoli impediranno l'extradizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dai senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Eguale parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Collegli, comunico che la 1^a Commissione permanente si accinge a concludere l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3243, recante «Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005».

Ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento, il calendario dei lavori dell'Assemblea è integrato con l'esame del predetto provvedimento, che verrà posto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana odierna.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

**Disegni di legge, preannuncio di trasmissione
dalla Camera dei deputati e di assegnazione**

**Commissioni permanenti, autorizzazione all'integrazione
dell'ordine del giorno**

PRESIDENTE. Comunico che è in fase di votazione presso la Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante: «Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza».

Non appena trasmesso il messaggio, il provvedimento sarà deferito alla 10^a Commissione permanente, in sede referente, con i pareri delle Commissioni 1a, 6a, 8a, 11a e 14a, nonché alla 1^a Commissione per i presupposti di costituzionalità.

Le predette Commissioni sono sin d'ora autorizzate a integrare i propri ordini del giorno in modo da consentire alla Commissione di merito di riferire all'Assemblea fin dalla seduta pomeridiana odierna.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno, così come integrato.

La seduta è tolta (*ore 12,48*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B/bis) (*)

(*) Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

PROPOSTE PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 136,
COMMA 2, SECONDO PERIODO, DEL REGOLAMENTO

QP1

LA COMMISSIONE

Approvata

Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, del Regolamento del Senato, la Commissione giustizia propone che l'Assemblea limiti la discussione del disegno di legge n. 1296-B/*bis* alle seguenti parti che sono oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica con cui il medesimo disegno di legge è stato rinviato alle Camere: l'articolo 2, comma 1, lettera *g*), numeri 1) e 3); lettera *h*), numero 17); lettera *i*), numero 6), primo periodo; lettera *l*), numeri 3.1), 3.2), 3.5), 4.1), 4.2), 4.5), 5), 6), 7.1), 7.2), 7.5), 8), 9.1), 9.2), 9.5) e 10); lettera *m*), numeri 1, 2), 9) e 10); articolo 2, comma 2, lettere *l*), *m*) e *t*); articolo 2, comma 14, lettera *c*); articolo 2, comma 31, lettera *a*).

In ogni caso devono comunque intendersi indirettamente oggetto del messaggio, nei limiti di eventuali interventi di coordinamento, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1: lettera *f*), numeri 2), 3), 4), 5) e 6); lettera *g*), numeri 2) e 4); lettera *h*), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16); lettera *i*), numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) relativamente al solo secondo periodo; lettera *l*), numeri 1) e 2), 3.3) e 3.4), 4.3) e 4.4), 7.3) e 7.4), 9.3) e 9.4); lettera *m*), numeri 3) e 11); lettere *n*), *p*) e *q*), numeri 2 e

3; nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *o*) ed *s*); all'articolo 2, comma 9, lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*), e all'articolo 2, comma 11.

Ferma restando infine la possibilità di interventi di coordinamento ulteriori in relazione alle modifiche che risultassero apportate a seguito della discussione dei punti sopra indicati, la Commissione propone altresì che siano da intendersi indirettamente oggetto del messaggio tutte le disposizioni aventi rilievo finanziario, quantomeno ai fini dell'adeguamento della copertura per il triennio 2005-2007, nonché tutte le disposizioni comunque connesse con termini di scadenza previsti dalla legislazione vigente la cui modifica potrebbe risultare necessaria in conseguenza del rinvio disposto dal Presidente della Repubblica.

QP2

CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, SODANO Tommaso, MARINO, CREMA, LEGNINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, FASSONE, FORCIERI

Preclusa

Considerato:

che il disegno di legge delega afferente la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è stato approvato in ultima lettura il 1° dicembre 2004 dalla Camera dei deputati;

che il 16 dicembre 2004 il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, ha inviato un messaggio alle Camere rilevando alcuni profili di palese incostituzionalità;

che l'atto da sottoporre alla valutazione delle Camere è pertanto ancora allo stato di disegno di legge delega e ne deve dunque seguire la relativa disciplina procedurale;

che a fronte di rilievi d'ordine costituzionale contenuti nel messaggio presidenziale le Camere, anche secondo la dominante dottrina, non possono eludere il dovere di riesaminare le norme censurate;

che il messaggio e i rilievi in esso contenuti costituiscono la causa ma non l'oggetto esclusivo del riesame e che, benché l'Assemblea possa limitare la discussione alle sole parti della legge che formano oggetto del messaggio, la votazione dovrà avvenire comunque singolarmente su ogni suo articolo e nel complesso dell'intero disegno di legge;

che nel rilevare i profili di incostituzionalità relativi alla menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, il Presidente della Repubblica al punto 4 del suo messaggio scrive: «il sistema sopra delineato sottopone sostanzialmente il Consiglio superiore della magistratura a un regime di vincolo che ne riduce notevolmente i poteri definiti nel citato articolo 105 della Costituzione»;

che tale ultima considerazione in realtà deve essere considerata pervasiva dell'intero sistema normativo prefigurato dal disegno di legge,

nel quale ogni sua parte rimane esposta al rilievo di incostituzionalità indicato dal punto 4 del messaggio presidenziale;

che il Presidente della Repubblica ha posto in rilievo gli aspetti nei quali la complessiva filosofia anticostituzionale della normativa si è espressa nel modo più dirompente;

che qualora si volesse circoscrivere l'intervento delle Camere soltanto ad alcune parti del disegno di legge non si eviterebbe la «instabilità sistematica» dell'intera riforma, che rischierebbe di essere ancor più suscettibile di valutazioni critiche sulla conformità ai principi indicati dalla nostra Carta Costituzionale.

Si chiede che il Senato disponga un riesame complessivo dell'intero disegno di legge delega presentato dal Governo.

QP3

DALLA CHIESA, MANZIONE, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Preclusa

Il Senato,

premessi che:

in data 16 dicembre 2004 il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione per una nuova deliberazione, la legge di riforma dell'ordinamento giudiziario;

nel messaggio di rinvio il Presidente della Repubblica ha formulato ampie e severe censure di legittimità costituzionale nei confronti di una serie di punti «qualificanti» della riforma;

il numero rilevante di norme incise dai rilievi di costituzionalità del Capo dello Stato ed il loro carattere tutt'altro che marginale impongono un ripensamento politico sull'intero provvedimento;

le innegabili connessioni sistematiche esistenti tra le varie parti di una disciplina come quella dell'ordinamento giudiziario rendono assolutamente incongrua la scelta di «resecare» solo alcuni aspetti - quelli oggetto dei rilievi di costituzionalità - per limitare ad essi la discussione in sede di nuova deliberazione, anziché procedere ad una nuova ed approfondita analisi dell'intera materia,

delibera:

di estendere la discussione a seguito del rinvio presidenziale della legge al complesso delle disposizioni della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario.

QP4

MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO

Preclusa

Il Senato,

premessi che:

in data 16 dicembre 2004 il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per una nuova deliberazione, la legge di riforma dell'ordinamento giudiziario;

nel messaggio di rinvio alle Camere una severa censura finale è formulata sulla non conformità del modo di approvazione della legge alle prescrizioni dell'articolo 72 della Costituzione;

in particolare, tale disposizione costituzionale, come ricordato dal Presidente della Repubblica, impone l'approvazione dei testi legislativi «articolo per articolo e con votazione finale», mentre la legge di riforma dell'ordinamento giudiziario consta di due soli articoli, il secondo dei quali è composto di ben 49 commi;

appare evidente la violazione del precetto costituzionale dell'articolo 72 della Costituzione operata in occasione dell'approvazione della legge in questione;

non vale invocare, a giustificazione di tale prassi, alcuni precedenti della Corte costituzionale (in particolare la sentenza n. 391 del 1995), i quali non appaiono pertinenti, in quanto aventi oggetto la diversa questione dell'articolo unico (ed omogeneo) di conversione di un decreto-legge sul quale era stata posta la questione di fiducia e non l'ipotesi di maxi articoli disomogenei quanto al loro contenuto;

l'unico caso in cui la Corte ha sfiorato il problema è stata la sentenza n. 398 del 1998 nella quale ha soltanto affermato che non spettava alle Regioni denunciare vizi come quelli della disomogeneità dei maxi articoli, frutto di maxi emendamenti;

resta, pertanto, fondatamente sostenibile la contrarietà all'articolo 72 della Costituzione del modo di procedere adottato in occasione della legge sull'ordinamento giudiziario e, quindi, l'esigenza di riaprire integralmente il procedimento legislativo affinché tale vizio sia sanato;

al di là dei rilievi sul procedimento di formazione della legge, va rilevato come molte delle censure del Capo dello Stato – quali ad esempio quelle sullo svuotamento delle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura per ciò che concerne l'avanzamento in carriera dei magistrati – si ripercuotono su aspetti diversi (ad esempio la materia del potere disciplinare) ed impongono quindi una riconsiderazione complessiva delle disposizioni del provvedimento;

delibera:

di estendere la discussione a seguito del rinvio presidenziale della legge al complesso delle disposizioni della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958)ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

Approvato con emendamenti*(Disposizioni di principio e definizioni)*

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro», relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e 34, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

1.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali».

1.2

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali», *con le altre:* «con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti di libertà e del giusto processo».

1.100

CARUSO Antonino

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «diritti fondamentali», *aggiungere le altre:* «, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo».

1.40

CALVI, FASSONE

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «sia adeguatamente motivato», *fino a:* «della Costituzione».

1.101

CARUSO Antonino

Approvato

Al comma 3, sopprimere la parola: «adeguatamente» e le parole da «anche» sino a «della Costituzione».

1.50

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Assorbito

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione».

**ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 2.****Approvato***(Garanzie costituzionali)*

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

3. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente,

dei principi di cui al comma 1, lettera *a*), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro.

EMENDAMENTI

2.1

FASSONE, CALVI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

FASSONE, CALVI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.5

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «in caso di grave e persistente violazione» con le seguenti: «in caso di rilevanti e plurime violazioni».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Applicazione della riserva parlamentare)

1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

EMENDAMENTI

3.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Informativa parlamentare)*. – 1. Le proposte di modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo all'esame delle Camere, ogni qualvolta ciò sia possibile.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano.

3. La pronuncia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica impegna il Governo a presentare proposte in sede di negoziato sulla modifica della decisione quadro».

3.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Informazione parlamentare*). – 1. Nel caso in cui si proceda a modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, il Governo informa tempestivamente le Camere per l'eventuale adozione di provvedimenti di competenza di queste».

3.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «chiedendo di esprimersi al riguardo», *con le seguenti:* «affinché le Camere possano adottare, se ritenuto opportuno, i necessari provvedimenti».

3.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Sopprimere il comma 3.***3.6**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica non è vincolante e consente comunque l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato con un emendamento

(*Autorità centrale*)

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana lo trasmette allo Stato membro di esecuzione.

4. In condizione di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia.

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

4.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Trasmissione dei mandati di arresto europei*). – 1. Al fine della trasmissione e della ricezione dei mandati di arresto europei, si procede alla corrispondenza diretta tra l'Autorità giudiziaria italiana e l'Autorità competente dell'altro Stato membro».

4.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il solo disbrigo dell'attività amministrativa volta al più celere esame, da parte dell'Autorità giudiziaria competente, dei mandati d'arresto europei».

4.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai soli fini di assistenza amministrativa dell'Autorità giudiziaria competente all'adozione delle decisioni sui mandati di arresto europei».

4.5

FASSONE, CALVI

Respinto

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

4.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Approvato

Al comma 3, primo e secondo periodo dopo le parole: «lo trasmette», aggiungere le seguenti: «senza indugio».

4.100

CARUSO Antonino

Id. em. 4.6

Al comma 3, primo e secondo periodo, dopo le parole: «lo trasmette» inserire le altre: «senza indugio».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 5.

Approvato

(Garanzia giurisdizionale)

1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

EMENDAMENTI

5.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Garanzia giurisdizionale)*. – 1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole del tribunale.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, al tribunale nel cui circondario l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente il tribunale di Roma.

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente il tribunale del circondario in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, il tribunale di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene al tribunale del circondario in cui è avvenuto l'arresto».

5.100

BOREA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero dal giudice per le indagini preliminari indicato nell'articolo 328, comma 1-bis del codice di procedura penale se il mandato d'arresto è emesso in base ad un provvedimento cautelare.».

Conseguentemente:

Al comma 2, sostituire le parole: «alla Corte d'appello» con le seguenti: «al giudice determinato ai sensi del comma 1».

Al comma 3, sostituire le parole: «la Corte» con le altre: «al giudice determinato ai sensi del comma 1 in relazione al distretto di corte».

Al comma 4, sostituire le parole: «la Corte d'appello del distretto» con le seguenti: «il giudice determinato ai sensi del comma 1 in relazione al distretto», al medesimo comma 4 sostituire le parole: «la Corte» con le altre: «il giudice determinato ai sensi del comma 1 in relazione al distretto di Corte».

Al comma 5, sostituire le parole: «alla Corte d'appello» con le altre: «al giudice determinato ai sensi del comma 1».

5.10

CALVI, FASSONE

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. La corte d'appello informa il Ministero della giustizia di ogni procedura passiva di consegna.

6. Il Ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

7. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, il Ministro della giustizia decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i presidenti di corte di appello rispettivamente competenti».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato con un emendamento

*(Contenuto del mandato d'arresto europeo
nella procedura passiva di consegna)*

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

- a) identità e cittadinanza del ricercato;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
- c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;
- d) natura e qualificazione giuridica del reato;
- e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
- f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
- g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16.

3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento

restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

c) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l'autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19;

d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

EMENDAMENTI

6.1

CALVI, FASSONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (Contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna). – 1. Il mandato di arresto europeo deve soddisfare i requisiti formali previsti dall'articolo 8 della decisione quadro».

6.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge».

6.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «qualificazione giuridica», aggiungere la seguente: «essenziale».

6.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.7

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.100

CARUSO Antonino

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «ed e)» con le seguenti: «e) e f)».

Al comma 2, aggiungere infine, le seguenti parole: «Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera c).

6.10

FASSONE, CALVI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

6.12

CALVI, FASSONE

Le parole da: «Al comma 4» a: «a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sopprimere le lettere: «a), b) e c)».

6.13

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*
_____**6.14**

CALVI, FASSONE

Respinto*Sopprimere il comma 5.*
_____**6.15**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente del tribunale o il magistrato da questi delegato richiede direttamente o attraverso il Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso».

_____**6.16**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.2*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta di cui al comma 5, il presidente del tribunale valuta se si possa procedere comunque all'esecuzione del mandato di arresto europeo».

_____**6.17**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto*Sopprimere il comma 7.*

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Casi di doppia punibilità)

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

EMENDAMENTI

7.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

7.10

CALVI, FASSONE

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 8,».

7.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.5

CALVI, FASSONE

Respinto

Sopprimere il comma 3.

7.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

(Consegna obbligatoria)

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

cc) falsificare mezzi di pagamento;

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

8.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Consegna obbligatoria*). – 1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione per i reati i cui elementi costitutivi siano riconducibili, in modo totale o prevalente, all'elenco del comma 2 dell'articolo 2 della decisione quadro, sempre che il massimo della pena o della misura di sicurezza privata dalla libertà personale sia pari o superiore a tre anni per i reati».

8.100

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.101

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di minaccia».

8.2ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Al comma 1, lettera s), dopo la parola: «esaltare» sopprimere le parole: «per razzismo o xenofobia».

8.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 2, dopo le parole: «e se la stessa corrisponda», aggiungere le seguenti: «nei suoi elementi costitutivi essenziali».

8.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 3.

8.5ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «senza propria colpa».

Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Affari Esteri

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269)

(presentato in data **26/01/2005**)

C.5388 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Basile Filadelfio Guido

Accorpamento dei comuni di Ramacca e Raddusa nel circondario del Tribunale di Caltagirone (3267)

(presentato in data **25/01/2005**)

Sen. Malabarba Luigi, Boco Stefano, Dato Cinzia, Nieddu Gianni, Cortiana Fiorello, Ripamonti Natale, Liguori Ettore, Martone Francesco, Sodano Tommaso

Riordino del ruolo infermieristico e istituzionale del profilo professionale dell'infermiere diplomato (3268)

(presentato in data **26/01/2005**)

Sen. Contestabile Domenico

Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (3270)

(presentato in data **26/01/2005**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

4^a Commissione permanente Difesa

Sen. Contestabile Domenico

Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali (3270) previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 3^a Aff. esteri, 5^a Bilancio, 12^a Sanità, 14^a Unione europea

(assegnato in data **26/01/2005**)

In sede referente

7^a Commissione permanente *Pubb. istruz.*

Sen. Costa Rosario Giorgio

Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo (3146)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 10^a Industria, 12^a Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **26/01/2005**)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 21 gennaio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione concernente le «Iniziative nazionali e regionali per la dismissione dei residui manicomiali e per l'attuazione del progetto obiettivo Tutela della salute mentale», aggiornata al 30 giugno 2004 (*Doc. CXXVI*, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con lettera in data 10 gennaio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nell'ambito della politica fiscale, per il periodo 2004 (*Doc. LII-bis*, n. 27).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente.

Interpellanze

IOVENE, RIPAMONTI, SODANO Tommaso, CAVALLARO, TURRONI, LONGHI, DONATI, DI SIENA, MALABARBA, ZANCAN, VERRALDI, PAGLIARULO, DETTORI, MARINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che è in corso da oltre 4 mesi la vertenza dei lavoratori del Gruppo CIT (Compagnia Italiana Turismo), storica compagnia italiana che offre servizi turistici;

che il gruppo CIT, da cui dipendono 2400 lavoratori su tutto il territorio nazionale, si trova in una situazione economica e finanziaria gravissima, che rischia di compromettere lo stesso futuro del gruppo;

che i lavoratori del Gruppo non percepiscono lo stipendio da mesi e la tensione è arrivata a livelli insostenibili mentre la situazione critica ricordata alimenta il timore della perdita del posto di lavoro per tutti gli attuali dipendenti;

che è stato predisposto un piano di salvataggio dall'*advisor* di CIT, Livolsi & Partners, inviato a Palazzo Chigi e al Ministro delle attività produttive Marzano per il vaglio governativo;

che il 18 gennaio scorso si è svolto uno sciopero di 24 ore a sostegno della vertenza del Gruppo CIT;

che il Consiglio di Amministrazione della CIT ha deliberato all'inizio del 2005 la nomina di un Comitato di garanzia, espressione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di salvataggio, e di un Direttore Generale;

che la compagine di CIT vede, accanto a Gandolfi che guida la «17 Holding Spa» al 39,4% del capitale, la presenza di «Banca Intesa» (5,4%), di «Abaxbank» (2%), del «Fondo European Development Capital Limited Partnership» (14,7%), del gruppo francese «Accor» (10) e del «Credito Emiliano Holding Spa» (3,9) e la restante quota del 24,5% al mercato;

che la CIT era stata costituita nel 1927 da Ferrovie dello Stato, Banco di Napoli, Banco di Sicilia ed Enit con l'obiettivo di offrire assistenza agli italiani che volevano andare all'estero e di promuovere l'Italia come meta del turismo internazionale e che negli anni '70 e '80 la CIT è diventata la prima rete di agenzie turistiche a livello mondiale;

che a seguito di privatizzazioni e ristrutturazioni la CIT odierna è strutturata in due aree di attività, la gestione alberghiera e il turismo commerciale, totalmente indipendenti l'una dall'altra, diventando uno dei principali gruppi nel settore turistico che, attraverso 25 società in Italia e nel mondo, gestisce agenzie di viaggio, *inplants* strategici presso enti ed istituzioni e agenzie in *franchising*;

che la CIT ha da sempre servito le istituzioni del Paese. L'azienda ha sede presso moltissimi Ministeri, la Corte dei Conti, la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato, il Coni e prima della revoca delle convenzioni anche le Amministrazioni di Camera e Senato, nonché i viaggi degli europarlamentari italiani;

che il settore turistico nazionale vive un momento di grossa difficoltà, legata alle vicende della Parmalat e della controllata Parmatour, il salvataggio ed il rilancio prima della compagnia di bandiera Alitalia e poi della compagnia aerea privata Volare;

considerato:

che è necessario dare una prospettiva concreta alla crisi aziendale del Gruppo CIT e individuare una soluzione positiva al fine di garantire il mantenimento di un marchio nazionale ormai storico nel settore internazionale del turismo, nell'interesse del settore turistico nazionale;

che gli insediamenti CIT in Italia si trovano nei comuni di Carovigno (Brindisi), Scanzano Ionico (Matera), Roseto Capo Spulico e Cassano Ionio (Cosenza), Calatabiano (Catania), Scandicci (Firenze), Mezzana e

Cesana Torinese (Torino), mentre sono in previsione l'apertura a Pietrelcina e Pesco Sannita (Benevento);

che i Sindaci dei comuni dove sono localizzati gli insediamenti CIT nei giorni scorsi hanno ricordato che nei loro comuni la CIT occupa 1300 persone e che la completa realizzazione dei piani di sviluppo permetterebbe un notevole incremento occupazionale diretto per un totale di 400 persone di cui il 91% rappresenterebbe l'occupazione nelle regioni meridionali;

che la CIT inoltre è presente in Francia, Svizzera, Belgio, Olanda, Lussemburgo, USA, Canada, Brasile, Uruguay, Argentina e Australia;

che secondo l'Assotriavel, che per Confindustria rappresenta le agenzie di viaggio, è una lotta impari quella che oppone i principali *tour operator* italiani ai colossi internazionali, che, forti di un fatturato enormemente superiore, sono in grado di penetrare sul mercato della penisola, laddove alle società italiane risulta praticamente impossibile impiantarsi all'estero;

che rispetto ad altri settori il turismo si caratterizza per margini di manovra ridotti e l'Italia, nonostante il suo enorme potenziale, tra le prime quattro destinazioni mondiali preferite dai viaggiatori, si trova all'ultimo posto. In testa si trova la Francia con 77 milioni di arrivi, segue la Spagna con 51,7, a seguire gli USA con 41,9 milioni ed infine l'Italia con 39,8 milioni di arrivi secondo l'annuario 2004 del Touring Club che riporta le cifre del 2002;

che, come ricordato in questi giorni tra gli altri dal Presidente di Confindustria Montezemolo, il turismo è un settore strategico per l'Italia quale risorsa fondante della nostra economia e dalla quale ripartire per il rilancio del *made in Italy* nel suo complesso, e va assolutamente tutelato,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, visto quanto esposto in premessa, adottare tutte le procedure e gli strumenti necessari per salvare il più importante e storico marchio italiano del turismo;

se e quali iniziative immediate siano state adottate o si intenda adottare per garantire il lavoro ai 2400 lavoratori e il recupero delle retribuzioni arretrate.

(2-00668)

Interrogazioni

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

alla fine dello scorso novembre il gruppo Finsiel comunicava ufficialmente alle organizzazioni sindacali che la Telecom era destinata a uscire dal settore informatico e che lo stesso gruppo – a tutt'oggi la più importante impresa nazionale nel settore dei servizi IT, con 14 aziende

e oltre 4.000 addetti – sarebbe stato messo in vendita ricorrendo ad un’asta tra tutti i soggetti interessati;

al termine di una fase preliminare sono rimaste in gara tre concorrenti: due aziende multinazionali (EDS e Accenture) e un’impresa italiana (gruppo COS);

la gara dovrebbe concludersi entro il mese di febbraio;

i sindacati, contrari al progetto di cessione dell’azienda, hanno chiesto, con il sostegno delle segreterie confederali Cgil, Cisl e Uil, l’apertura di un tavolo di confronto presso la Presidenza del Consiglio;

nessuna risposta è stata fatta avere da parte del Governo;

i sindacati chiedono che le trattative in corso si fermino, impedendo una vendita che considerano pericolosa sia per le prevedibili ricadute occupazionali sia per le ripercussioni sul mercato nel settore dei servizi IT, sia perché ritengono che si tratterebbe di un ulteriore passo verso il progressivo declino industriale del paese;

inoltre, chiedono di discutere la situazione del gruppo Finsiel nell’ambito di un quadro complessivo che definisca le linee di indirizzo industriale per l’intero settore e stabilisca politiche di sostegno all’innovazione;

a questo scopo chiedono l’avvio di un tavolo di confronto che coinvolga Governo, imprese e i sindacati stessi;

i concorrenti in lizza per l’acquisizione del gruppo non appaiono i più adeguati: uno (COS), opera su dimensioni economiche di non grande portata e dunque offre prospettive incerte, mentre un’eventuale acquisizione da parte degli altri due (EDS e Accenture) creerebbe condizioni di semi – monopolio, con grave pregiudizio per l’intero settore;

la Telecom, infine, è una delle più importanti aziende nazionali e la prima azienda nel settore dell’ICT; per questo la sua uscita dal settore informatico e la sua cessione non possono non avere significative e pesanti conseguenze economiche, occupazionali e sociali sull’intero paese,

si chiede di sapere se rientri fra gli intendimenti della Presidenza del Consiglio avviare al più presto un tavolo negoziale sulla suddetta vertenza riguardante la Telecom e il gruppo Finsiel.

(3-01928)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BALBONI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che il Ministero delle attività produttive ha autorizzato con apposito decreto la realizzazione di una nuova centrale a turbogas da circa 800 MW all’interno del polo chimico a Ferrara;

che il decreto che autorizza la costruzione della nuova centrale farebbe riferimento ad uno studio di impatto ambientale che considera «trascurabili» le polveri sottili (PM 10, PM 2,5 e PM 0,1) emesse dalla turbogas;

che pertanto i decreti autorizzativi non porrebbero limiti alle PM 10, PM 2,5 e PM 0,1, ignorando altresì le nuove tecnologie in grado di abbattere le polveri fini e ultrafini (catalizzatori Scr, Sconox), che pertanto non verrebbero imposte ai costruttori;

che recenti studi sulle centrali turbogas hanno sostenuto che «le polveri PM 10 sono un inquinante rilevante per questo genere di impianti e che, per potenze di 800 MW, si può stimare una produzione di PM 10 primario (al camino) nell'intervallo 150 - 250 T. anno»;

che gli stessi studi hanno inoltre sostenuto la produzione di «particolato secondario PM 2,5 nell'ordine 750 T. anno»;

che studi epidemiologici hanno dimostrato associazioni importanti tra inquinamento da polveri fini e ultrafini e danni alla salute, in quanto queste ultime presentano una elevata capacità di penetrazione nelle più profonde vie respiratorie e quindi nel sangue;

che l'altissimo livello di inquinamento e le caratteristiche atmosferiche di Ferrara renderebbero ancora più pericoloso per la salute dei cittadini un simile concentrato di sostanze tossiche;

che Ferrara presenta già una situazione ambientale ampiamente compromessa dalla presenza del polo chimico in attività da molti decenni (il tasso di mortalità per tumore ai polmoni risulta a Ferrara pari a 162,3 su 100.000 abitanti, mentre la media nazionale è di 103,7);

che, anche per la costante ed approfondita campagna di sensibilizzazione promossa da comitati spontanei di cittadini e da autorevoli esponenti politici locali di vari partiti di maggioranza e di opposizione (in particolare di Forza Italia, Verdi, Partito della Rifondazione comunista, Comunisti), ampiamente e puntualmente sostenuta dagli organi di informazione, è sempre più alta la preoccupazione nella popolazione per il pericolo per la salute che potrebbe derivare dalla entrata in funzione della nuova centrale;

che il Comune di Ferrara ha già rilasciato la concessione edilizia e a breve dovrebbero prendere avvio i lavori di costruzione;

che tra le condizioni per l'autorizzazione della nuova centrale è prevista la riduzione del carico inquinante rispetto alle centrali termoelettriche a gasolio che la turbogas dovrebbe sostituire;

che per quanto premesso non vi è alcuna certezza che detta condizione verrà rispettata con particolare riferimento alle citate polveri fini ed ultrafini,

si chiede di sapere se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo:

disporre una revisione del decreto autorizzatorio per imporre un necessario approfondimento sulle emissioni di particolato primario e secondario generato dalla centrale autorizzata, con riferimento particolare ai PM 10, PM 2,5 e PM 0,1 e alla esistenza di strumenti di depurazione indispensabili al loro abbattimento entro limiti assolutamente certi di sicurezza per la salute della popolazione;

invitare il Sindaco di Ferrara, nella sua qualità di Ufficiale Sanitario, a sospendere l'esecuzione dei lavori in attesa di una definitiva risposta scientifica.

(4-07988)

CAMBURSANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 368, prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, il Commissario straordinario nominato dal Governo individui il sito destinato ad ospitare i rifiuti radioattivi di terza categoria, compresi anche gli elementi di combustibile irraggiati;

lo stesso articolo prevede inoltre che, qualora il Commissario straordinario non indichi nel termine di un anno il sito destinato al deposito dei rifiuti radioattivi, l'individuazione definitiva è adottata con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

la stessa legge, all'articolo 4, prevede che vengano assegnati contributi a favore dei comuni e delle province che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare; il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime dell'inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, su proposta dell'APAT,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali non sia stato emesso da parte del Ministro dell'ambiente il decreto riguardante l'inventario radiometrico dei siti, nonostante si sia a conoscenza che l'APAT abbia già fatto pervenire le sue stime;

quando sia prevista l'emissione del suddetto decreto e la successiva convocazione del CIPE;

le modalità e i tempi con cui saranno trasferiti ai comuni e alle province i contributi relativi all'anno 2004;

se e quali iniziative risultino essere state adottate del Commissario straordinario, gen. Carlo Jean, al fine di individuare il sito per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di terza categoria, e in particolare se siano stati presi in considerazione i probabili siti e se sia stata sentita in merito la Commissione tecnico-scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge citata in premessa.

(4-07989)

COZZOLINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il servizio di riscossione tributi dello Stato e degli Enti Locali nella provincia di Salerno è svolto dalla società ETR s.p.a. sotto forma di concessione e che detta società (gruppo Banca Intesa) riscuote per conto

dell'Erario (Agenzia delle entrate dei Ministeri), degli Enti Locali e di Enti Pubblici (INAIL - INPS - Consorzi di Bonifica) imposte, tasse e contributi (entrate tributarie e patrimoniali);

che l'ETR s.p.a. attualmente svolge la sua funzione mettendo a disposizione dei contribuenti sportelli nel capoluogo della provincia (Salerno) e razionalmente, per le esigenze del vasto territorio servito, anche in alcuni grandi centri della stessa quali Battipaglia, Nocera Inferiore, Sala Consilina, Angri e Vallo della Lucania;

che dalla stampa locale si apprende la giusta preoccupazione, confermata dai rappresentanti degli ordini professionali (avvocati, commercialisti e ragionieri commercialisti), per la probabile imminente chiusura degli sportelli in tali grandi centri;

considerato che se detta notizia risultasse fondata si creerebbe un oggettivo disagio alle popolazioni, particolarmente per quelle residenti a sud di Salerno e nell'Agro Nocerino Sarnese, con inevitabili ricadute non solo sui contribuenti ma anche sui professionisti che operano sul territorio, che sarebbero costretti, per il pagamento di qualsiasi importo o per svolgere la propria attività professionale, a recarsi presso lo sportello unico di Salerno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare tutte le sollecitazioni ed i provvedimenti necessari affinché l'ETR s.p.a., concessionaria che opera a nome e per conto di codesto Ministero e di tutti gli Enti Pubblici, riveda questo suo eventuale piano di contrazione dei propri sportelli operando in modo da non costituire motivo di disagio ai cittadini del vastissimo territorio della Provincia di Salerno.

(4-07990)

MALABARBA, SODANO Tommaso. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

Gilberto Brega, un detenuto di 53 anni che sta scontando dal 1998 una pena complessiva di tredici anni di carcere, è tra i fondatori dell'associazione culturale «Papillon Rebibbia», nata nel 2001 come sviluppo dell'attività svolta da un gruppo di detenuti nella biblioteca centrale del carcere di Rebibbia fin dal 1996;

dagli ultimi mesi del 2001 il Brega ha subito ben quattro trasferimenti in diversi istituti carcerari. Trasferito in principio al carcere di Porto Azzurro, egli si è adoperato insieme ad altri detenuti, al Direttore dell'epoca e ai Consiglieri regionali di Rifondazione affinché si facesse chiarezza su alcuni gravi episodi di provocazione e minacce contro alcuni detenuti sui quali è intervenuto anche il provveditore De Pascalis, che ha disposto l'allontanamento di chi tra il personale si era reso responsabile delle provocazioni;

in seguito a questa vicenda Gilberto Brega veniva trasferito nel carcere di Alessandria, dove subiva ripetute pressioni da parte degli operatori a causa della sua attività con l'associazione Papillon. Dopo poco il detenuto doveva subire un ennesimo trasferimento al carcere di Novara,

proprio alla vigilia di un'ampia e assolutamente pacifica protesta che i detenuti di decine di carceri hanno iniziato lo scorso 18 ottobre;

anche nel carcere di Novara si ripetevano le minacce di assegnarlo al regime del «41 bis» se avesse continuato ad impegnarsi nelle iniziative culturali e «rivendicative» promosse dalla Papillon;

l'ultimo trasferimento ha portato Gilberto Brega nel penitenziario di Udine, sempre più lontano dalle carceri romane presso le quali egli chiede il trasferimento da ormai tre anni per potersi avvicinare ai due figli ed alla madre ottantenne,

si chiede di sapere:

se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo indagare sulle motivazioni che hanno portato ai numerosi trasferimenti di Gilberto Brega;

se risulti quali motivi sottendano al mancato riavvicinamento del detenuto ai propri familiari, possibile attraverso la sua assegnazione presso un istituto di pena di Roma e provincia;

se e quali indagini siano state avviate sulle minacce perpetrate ai danni dei detenuti che si adoperano affinché le Istituzioni competenti rivolgano la loro attenzione alle drammatiche situazioni esistenti nelle carceri italiane.

(4-07991)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che continuano a verificarsi nella provincia di Catanzaro atti intimidatori nei confronti di Sindaci e amministratori pubblici;

che nei giorni scorsi è stato preso di mira Andrea Facciolo, Assessore al Comune di Argusto (Catanzaro), a cui sono state tagliate le gomme dell'automobile; nei mesi precedenti sono stati presi di mira il Sindaco e altri assessori comunali mentre alcuni cittadini hanno visto danneggiate le loro automobili da colpi di arma da fuoco;

che successivamente alle recenti elezioni provinciali nel territorio comunale di Argusto è in atto una preoccupante attività intimidatoria e da circa un anno una crescita di episodi di microcriminalità;

che questi atti determinano un clima di paura e di insicurezza nella popolazione di questo territorio e colpiscono anche commercianti ed imprenditori impegnati quotidianamente nello sviluppo economico di quel territorio;

che il 21 dicembre 2004 si è svolto ad Argusto un Consiglio Comunale sulla situazione della criminalità e contro la violenza;

che i Sindaci e gli amministratori pubblici dell'intera Calabria non possono essere lasciati soli a combattere contro lo strapotere della 'ndrangheta e contro il crescente fenomeno delle intimidazioni, così come testimoniato dal recente rapporto di Legautonomie Calabria su Politiche e problemi della sicurezza degli amministratori locali in Calabria;

che è in atto una vera e propria strategia della tensione che punta a destabilizzare, condizionare ed influenzare l'azione politica ed istituzionale delle Amministrazioni locali;

considerato:

che la provincia di Catanzaro, dai dati del terzo Rapporto annuale 2004 di Legautonomie Calabria su Politiche e problemi della sicurezza degli amministratori locali in Calabria, nel solo 2004 ha visto 13 attentati contro amministratori locali;

che, si sottolinea nel Rapporto, in generale si è verificato un notevole incremento degli atti intimidatori a danno di Sindaci, passati dai 16 del 2003 ai 25 del 2004;

che non c'è oggi in Italia una regione che abbia il numero di attentati che si registrano in Calabria e che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta, nella provincia di Catanzaro, come nel resto della Calabria, un dato di perdurante allarme sociale;

che la recrudescenza delle organizzazioni mafiose e criminali preoccupa anche dal punto di vista della tenuta delle Amministrazioni locali calabresi, costantemente sotto attacco, e anche per gli effetti negativi che si potrebbero avere sull'intera comunità calabrese;

che è necessaria ed urgente la massima vigilanza di tutti gli organi dello Stato, ed in particolare delle Forze dell'Ordine, nei confronti delle attività svolte dai rappresentanti politici locali al fine di evitare che questi diventino bersaglio di minacce che minano la vita democratica e la civile convivenza di tutta la comunità;

che lo Stato deve assicurare alla giustizia i responsabili degli atti intimidatori che finora nella stragrande maggioranza dei casi sono rimasti impuniti,

si chiede di sapere:

se e quali misure siano state adottate per consentire il proseguimento dell'attività amministrativa nel Comune di Argusto al fine di eliminare possibili condizionamenti nello svolgimento dell'azione amministrativa;

se non si ritenga di rafforzare la presenza delle Forze dell'Ordine nell'area a partire dalla stazione dei Carabinieri di Chiaravalle Centrale (Catanzaro);

se e quali iniziative si intenda assumere sia sul terreno della prevenzione che su quello del controllo del territorio al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza;

se e quali azioni di contrasto, prevenzione e repressione si intenda mettere in atto al fine di stroncare l'azione della criminalità organizzata nella provincia di Catanzaro, ed in tutta la Calabria, e garantire agli amministratori pubblici, agli operatori economici e ai cittadini maggiore sicurezza e tranquillità;

se il Ministro dell'interno disponga di informazioni sulla matrice degli attentati che stanno colpendo gli amministratori locali e gli imprenditori calabresi.

(4-07992)

BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

– Premesso che:

Banca Intesa ha deciso di sciogliere d'urgenza il Fondo Pensioni complementare esistente da un secolo, prendendo a pretesto una modesta situazione di disavanzo;

nonostante il parere contrario della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP, senza una preventiva informazione, la pensione complementare sarà ridotta del 25% a gennaio, del 50% a febbraio e marzo per essere cancellata a partire da aprile 2005;

questa decisione colpirà pesantemente il reddito di oltre 10.000 famiglie;

al contempo si sta procedendo in modo frettoloso alla liquidazione del patrimonio immobiliare, che costituisce la garanzia della previdenza complementare;

non si è presa in considerazione l'ipotesi di eventuali liquidazioni volontarie,

si chiede di sapere quale valutazione dia il Governo della suindicata vicenda.

(4-07993)

FLORINO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso:

che nel Comune di Napoli, in zona Pianura, località Pisani, al confine con il territorio di Pozzuoli ha operato per circa 40 anni la nota discarica cosiddetta DI.FRA.BI, la cui chiusura, disposta con ordinanza del Prefetto di Napoli (delegato del Commissario Straordinario di Governo per l'Emergenza Rifiuti *ex* ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7.10.1994) del 28.12.1995, già prevista per il 31.12.1995, fu differita al 4 gennaio 1996;

che successivamente, con l'ordinanza commissariale n. 279 del 2002, sono stati disposti interventi per la messa in sicurezza di emergenza del sito, essendo stata ritenuta impraticabile l'opzione della sua bonifica integrale;

che i provvedimenti menzionati attestano, da un lato, la totale saturazione della discarica, non più utilizzabile per accogliere ulteriori quantità di rifiuti di qualsiasi tipo, dall'altro il grave inquinamento dell'area che ad oggi non risulta ancora bonificata;

che l'assenza di controlli su un territorio in parte anche di proprietà pubblica ha consentito, negli anni, continue attività di sversamento illecito di rifiuti anche tossici, compiute da ignoti, causando la presenza di una discarica abusiva utilizzata dal 1996 fino alla metà di luglio 2002, allorché erano iniziati fenomeni di combustione del materiale sversato e di esalazione di gas maleodoranti;

che i numerosi interventi dei Vigili del Fuoco e i massicci lavori di ricopertura del fondo con terreno di riporto non sono riusciti ad eliminare fenomeni di combustione e l'emissione delle esalazioni, con grave nocuo-mento per la salute dei cittadini residenti;

che, nonostante la presenza di fenomeni di combustione con fuoriuscita di fumo dalle crepe, nulla è stato fatto in relazione alla bonifica del sito (cfr. decreto di sequestro preventivo n.23079/04 del 7.6.2004, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli);

che ad oggi la suddetta situazione risulta essere invariata;

che la citata area, già ubicata al confine con il cratere degli Astroni, oasi naturale di pregio gestita dal WWF dalla metà degli anni '80, è stata inserita di recente nel Parco regionale dei Campi Flegrei (con delibera di Giunta regionale n. 2775 del 26.09.2003), ai sensi di quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», le cui norme di salvaguardia prevedono espressamente il divieto di attivazione di discariche di qualsiasi tipo di rifiuti;

che, in seguito all'approvazione della variante generale al Piano regolatore generale (delibera del Presidente della Giunta regionale n.323/2004, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 29 del 14.06.2004), il piano urbanistico esecutivo deve prevedere, tra l'altro, la realizzazione di un parco con prevalente funzione sportiva dell'ex discarica dei Pisani a Pianura, di circa 60 ettari, che si estende anche nel Comune di Pozzuoli e per il quale si prevede un intervento di riqualificazione e la realizzazione di un campo da golf;

che è altresì previsto che, nelle more dell'approvazione del piano urbanistico esecutivo, sono consentiti gli interventi relativi alla realizzazione del parco e delle attrezzature sportive;

che il territorio in oggetto, devastato da decenni di sversamento di rifiuti di ogni tipo e contrariamente alle previsioni degli atti di pianificazione citati, è stato scelto dal Comune di Napoli come sede di destinazione di rifiuti inerti provenienti dalla bonifica dei siti ex industriali di Cogoglio Bagnoli e degli ulteriori rifiuti provenienti dalla rimozione della colmata (delibera di Giunta comunale n. 2509/2003);

che, con delibera di Giunta comunale n. 2862 del 10.09.2004, il Comune di Napoli, di fronte al diniego alla conclusione di accordi con i proprietari interessati, opposto dal Prefetto, ha espresso la volontà di acquisire comunque, mediante esproprio, i terreni necessari alla discarica;

che a nulla sono valse le motivazioni addotte dall'amministrazione comunale, in risposta alle continue sollecitazioni da parte della popolazione, fortemente preoccupata della nocività dei rifiuti e, quindi, della presenza della discarica, secondo le quali si tratta di materiale inerte;

che è considerato «rifiuto» ogni materiale trattato e s'intende per «discarica», ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», «un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto

in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno»;

che l'articolo 4, comma 1, lettera g), del medesimo decreto legislativo prevede, espressamente, la nozione di «discarica per rifiuti inerti»;

che, per le motivazioni suesposte, sostenere che il conferimento di inerti nella zona di Pianura non determina la necessità di riattivare un'attività di discarica è dunque destituito di ogni fondamento;

che, ancora, l'Allegato 1 al decreto, al punto 1) stabilisce che, di norma, i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n.490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», e che le discariche non devono essere normalmente localizzate in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n.394 del 1991;

che, di conseguenza, i citati provvedimenti di individuazione del sito risultano essere radicalmente illegittimi, per la totale incompatibilità della prevista attività di discarica con la normativa urbanistica, paesaggistica e ambientale che regola attualmente l'utilizzo del territorio in oggetto;

che il decreto ministeriale n.468 del 18.9.2001, nell'approvare il «Piano nazionale di bonifica e ripristino ambientale» delle ex aree industriali, in relazione al sito di Bagnoli, ha rilevato, nelle sue conclusioni la «presenza di metalli pesanti. Oltre all'inquinamento derivante dalle lavorazioni effettuate nel sito è stata verificata la presenza di amianto dovuto all'area ex Eternit di produzione di manufatti di cemento e amianto»;

che non v'è alcun dubbio sulla natura dell'oggetto dell'attività di discarica che si vuole intraprendere, né sul pericolo esiziale che essa comporterebbe per la salute dei cittadini,

l'interrogante chiede di sapere se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo assumere iniziative volte a impedire l'applicazione dei provvedimenti di individuazione del sito citati in premessa, che potrebbero avere conseguenze dannose per la salute dei cittadini e devastanti per il territorio sul quale lo stesso verrebbe ubicato.

(4-07994)

FORMISANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il Dott. Bernardino Spaliviero presta servizio presso la struttura dell'Azienda USL n.8 della Regione Veneto;

il giorno 15/10/2004 il Dott. Bernardino Spaliviero partecipava ad un incontro su temi sanitari, organizzato a Campigo (Treviso) dall'Associazione frazionale;

a causa di alcune dichiarazioni del suddetto durante il convegno, ritenute non veritiere sull'Azienda USL n. 8 e, in particolare, su un *project*

financing della stessa, il Direttore Medico di Ospedale, quale capo dell'Azienda USL n. 8, ha rimandato la questione all'Ufficio Gestione Risorse Umane e il Dott. Spaliviero è stato sottoposto a procedimento disciplinare,

l'interrogante chiede di sapere se si ritenga che la fattispecie descritta integri la possibilità di ricorso a procedimento disciplinare ovvero si sia in presenza di un abuso.

(4-07995)

